[illegible]

R. AVVOCATURA ERARIALE DI NAPOLI

INDICE

DELLE QUISTIONI DI DRITTO

TRATTATE

NELLE ALLEGAZIONI DIFENSIVE

dell'anno 1885

NAPOLI
Stabilimento Tip. del Cav. Gennaro Salvati
Maddalenella dei Spagnoli 19.
1888

INDICE

DELLE QUISTIONI DI DRITTO

TRATTATE

DALLA R. AVVOCATURA ERARIALE DI NAPOLI

Nelle allegazioni difensive messe a stampa

nell'anno 1885

NAPOLI
Stabilimento Tip. del Cav. Gennaro Salvati
Maddalenella dei Spagnoli 19.
1888

RUOLO

del personale addetto alla R. Avvocatura Erariale di Napoli

NELL' ANNO 1885

AVVOCATI

1. **Loasses** comm. **Errico** *R. Avvocato*
2. Mandarini cav. Giovanni *Sostituto Avvocato*
3. Baccarani cav. Guglielmo id. (*sino al 31 maggio*)
4. Zorzi cav. nob. Antonio id.
5. Freda cav. Alessandro id.
6. Perfumo cav. Giuseppe id. (*dal 7 giugno*)
7. Rossi cav. Tommaso id.
8. Vitolo cav. Alfonso id.
9. De Virgiliis cav. Giustino id.
10. Cafaro cav. Antonio id.
11. Rubini cav. Ferdinando id.
12. Marfella cav. Bernardo id.
13. La Terza cav. Michele id.
14. Tommasi cav. Giuseppe id. (*applicato dal 1° luglio*)
15. Abignente prof. Giovanni id.
16. Rossi avv. Raffaele id. (*dal 7 giugno*)
17. Bianco avv. Modestino id.
18. D'Avossa avv. Giuseppe id.
19. D'Agostino avv. Ernesto *Aggiunto*

PROCURATORI

1. De Amicis cav. Gaetano *R. Procuratore Erariale*
2. Gubitosi cav. Alfonso *Sostituto Procuratore*
3. Astuni avv. Antonino id.
4. Taranto avv. Cesare id.
5. Paolucci avv. Decio id.
6. Barreca avv. Vincenzo id.
7. Dalia avv. Adolfo id.
8. Greco avv. Valentino id.
9. Taranto avv. Roberto id.
10. Spaventa avv. Camillo *Aggiunto*
11. Stranieri avv. Ruggiero id.

Tavola delle Voci

STATO—RESPONSABILITA—DANNI

Num. 1 del Vol. I

Avv. Loasses — Causa **Falanga** *ed altri* **pel Collegio Asiatico**

Cont. 7062. Corte di Appello 3.ª Sezione. 21 dicembre 1885 sentenza contraria.

Lo Stato non incontra civile responsabilità per gli atti, che, senza ledere un dritto civile o politico, danneggiano il privato interesse. In tal caso, l'improponibilità dell'azione, si confonde ed immedesima con la incompetenza del potere giudiziario.

Num. 2 del Vol. I

Avv. Mandarini — Causa **Belli** e **Banco di Napoli**

Cont. 6371. Corte di Appello 1.ª Sezione. 17 giugno 1885 sentenza favorevole.

Lo Stato non è responsabile dei danni derivati all'Esattore dagli atti emanati dal Prefetto in virtù dei poteri accordatigli dalla legge per la riscossione delle imposte.

Num. 3 del Vol. I

Avv. Mandarini — Causa **Ippolito** e **Montuori**

Cont. 4573. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 29 luglio 1885 sentenza contraria.

I prodotti dei bastimenti sequestrati per effetto del blocco continentale, devolvendosi al demanio privato e straordinario del Re, lo Stato non può essere tenuto a restituzione delle cose sequestrate, ed è irresponsabile dei danni che dal sequestro si pretendono arrecati.

Num. 4 del Vol. I

Avv. Perfumo — Causa **Forte**

Cont. 4958. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 15 febbraio 1886, sentenza favorevole.

I funzionari ed agenti del potere pubblico, nell'esplicamento delle proprie attribuzioni per l'esecuzione delle leggi, non impegnano la responsabilità civile dello Stato.

Num. 5
del Vol. I

Avv. Rubini — Causa **De Nicola**

Cont. 7043. Corte Appello 1.ª Sezi. 17 luglio 1885 sentenza favorevole.

Della perdita o sottrazione della merce non depositata sotto diretta custodia, non risponde la Dogana ma il Capitano incaricato del trasporto o la Carovana dei facchini.

Num. 6
del Vol. I

Avv. **D'Agostino**—Causa **Navigazione generale italiana** e Ditta **Bruno** e **Miescher**

Cont. 6561. Corte Appello 2.ª Sezi. 11 settembre 1885 sentenza favorevole.

Lo Stato non è tenuto a risarcimento di danni pel praticato sequestro di merci ritenute in contravvenzione alle leggi doganali.

STATO-CONTABILITÀ-PATRIMONIO

Num. 7
del Vol. I

Avv. **Baccarani** — Causa **Punzo** e **Imperatori**

Cont. 5668. Corte Appello 3.ª Sezi. 6 Marzo 1885 sentenza contraria.

Lo Stato non è obbligato a esibire nè a dar copia ai terzi delle proprie carte e registri d' interna amministrazione, non rivestendo per tali atti il carattere di depositario pubblico.

Num. 8
del Vol. I

Avv. **Baccarani** — Causa **Cuccari** ed **Aiezza**

Cont. 6619. Corte Appello 2.ª Sezione 7 maggio 1886 sentenza favorevole.

Lo Stato non è obbligato a esibire nè a rilasciare copia ai terzi delle proprie carte e registri d' interna amministrazione, non rivestendo per tali atti il carattere di depositario pubblico.

Num. 9
del Vol. I

Avv. **Baccarani** — Causa **Vosa**

Cont 658. Corte Appello 4.ª Sezione Rinunziato dalla controparte.

L'amministrazione dei beni demaniali è cosa del tutto separata e distinta da quella dei beni pervenuti al Demanio per le leggi eversive dell' asse ecclesiastico, riguardo a cui la suprema tutela appartiene alla Commissione Provinciale di Sorveglianza, mentre quella dei beni demaniali propriamente detti spetta al Ministero del Tesoro. Un contratto quindi approvato dal Ministero, non può riguardare che i beni demaniali propriamente detti, mentre se avesse per obbietto beni ecclesiastici, l'approvazione ne sarebbe devoluta alla Commissione Provinciale di Sorveglianza, o tutto al più a quella Centrale di Sindacato.

Num. 10 del Vol. I

Avv. **Zorzi** — Causa **De Lucia, Crisci** *ed altri*

Cont. 4125. Corte di Appello 3.ª Sezione. 22 maggio 1885 sentenza favorevole.

Le annotazioni dei pagamenti risultanti dai pubblici registri, tenuti dai Contabili secondo le prescrizioni della legge di contabilità, fanno piena fede come atti recognitivi del debito ed impediscono il decorrimento dei termini per la prescrizione.

Num. 11 del Vol. I

Avv. **Vitolo** — Causa **Forcignanò**

Cont. 7042. Corte di Cassazione (resistente). 13 luglio 1885 arresto di rigetto.

Gli atti compiuti dai Contabili dello Stato senza l' osservanza dei modi e forme prefinite dalla legge di contabilità generale, non vincolano lo Stato. Un contratto di locazione di beni demaniali, fatto *verbalmente*, è, perciò, inefficace ad obbligare lo Stato.

Num. 12 del Vol. I

Avv. **Vitolo** — Causa **Congrega del SS. Sacramento di Monteforte Irpino**

Cont. 6400. Corte di Appello 4ª Sezione. 6 luglio 1885 sentenza favorevole.

Gli atti spinti in confronto di un' Amministrazione dello Stato, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione in corso a favore di altra diversa e distinta Amministrazione dello Stato medesimo.

Num. 13 del Vol. I

Avv. **Vitolo** — Causa **Brutto**

Cont. 7053. Corte di Cassazione (resistente). 14 giugno 1885 arresto di rigetto.

Lo Stato riscuote i suoi provventi patrimoniali con la medesima procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte. Ed in virtù dei privilegi fiscali, la coazione, che è l'atto primordiale del procedimento esecutivo privilegiato, non deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo, da cui deriva il credito demaniale.

Num. 14 del Vol. I

Avvocati **Loarses** e **Cafaro** — Causa **principessa Carolina Borbone**

Cont. 3877. Corte di Appello 1.ª Sezione. 23 febbraio 1885 sentenza favorevole.

Il decreto dittatoriale 12 settembre 1860, con cui furono avocati e devoluti indistintamente e illimitatamente allo Stato i beni dei maggiorati costituiti a vantaggio dei principi di casa

Borbone, privò i principi investiti ed i membri della famiglia contemplati, di qualsiasi diritto circa l'ulteriere godimento e destinazione dei maiorascati e delle rispettive dotazioni.

Gli effetti di tale decreto, costituente una solenne legge dello Stato, non possono equipararsi a quelli dello scioglimento degli antichi *Monti Familiari*, proclamato col decreto 17 marzo 1811.

Num. 15 del Vol. I

Avv. **Marfella** - Causa **Morano**

Cont. 1804. Corte d. Appello 2ª Sezione 4 febbraio 1885 sentenza contraria

La superiore approvazione dei contratti conchiusi nell'interesse dello Stato, costituisce una vera e propria integrazione del consenso; o per lo meno, una condizione sospensiva all'esecuzione del contratto, nel solo ed esclusivo interesse dell'Amministrazione, mentre il consenso del privato e la sua obbligazione sono perfetti.

La superiore approvazione spetta al potere amministrativo o esecutivo, e mai al Parlamento.

Ultime osservazioni

Num. 16 del Vol. I

Avv. **Marfella**— Causa Ditte **Favre, H. Laveissière, Palmer-Hall** *ed altri*

Cont. 5982. Corte d Appello 1.ª Sezione 5 agosto 1885 sentenza favorevole.

Provveduto per legge al riscatto di opificii già governativi, non può dirsi perfetto il contratto e quindi perseguibile lo Stato per debiti del primo concessionario, sin tanto che la legge non è stata in tutto adempiuta.

Num. 17 del Vol. I

Avv. **Marfella** — Causa Ditta **Descours**

Cont. 5717. Corte d' Appello 1ª Sezione 17 luglio 1885 sentenza favorevole.

Per effetto della convenzione 8 gennaio 1878 e della legge 2 luglio 1882, appartenendo al patrimonio dello Stato tutti gli effetti esistenti negli opificii già della Società Nazionale d'Industrie Meccaniche, è nullo il pignoramento su di essi eseguito dai creditori della detta Società in liquidazione.

Num. 18 del Vol. I

Avv. **La Terza** — Causa **Tancredi**

Cont. 4632. Corte di Appello 2.ª Sezione. 8 giugno 1885 sentenza favorevole.

I pignoramenti o le cessioni di somme dovute dallo Stato, vanno notificati al Direttor Generale del Tesoro: eseguite altrimenti, sono inefficaci.

Num. 19 del Vol. I

Avv. **La Terza** — Causa **Starabba**, **Statella** e **Santoro**

Cont. 5805 Corte. di Appello 4.ª Sezione. 2 marzo 1885 sentenza favorevole.

I contratti nell'interesse dello Stato, dovendo sempre per la legge di contabilità esser stipulati in forma autentica, rivestono il carattere di atti pubblici; perciò, l'acquirente di un fondo demaniale deve rispettare la locazione del fondo, stipulata anteriormente alla vendita.

Num. 20 del Vol. I

Avv. **Abignente** — Causa **De Luise**

Cont. 8186. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 15 maggio 1885 sentenza favorevole.

Le *baracche* costruite in Casamicciola per cura del Comitato nominato pei soccorsi ai danneggiati dal terremoto 28 luglio 1883, sono di assoluta proprietà dello Stato, e possono essere rivendicate contro gli abusivi possessori mancanti delle concessioni speciali ai sensi della legge 2 marzo 1884.

Num. 21 del Vol. I

Avv. **Abignente** — Causa **De Luise**

Cont. 8186. Corte di Appello 1.ª Sezione. 28 ottobre 1885 sentenza favorevole.

Le *baracche* costruite per cura del Comitato di Soccorso ai danneggiati dal terremoto di Casamicciola, sono di proprietà dello Stato, che, in mancanza di concessioni speciali ai termini della legge 2 marzo 1884, può rivendicarle dagli abusivi occupatori.

Num. 22 del Vol. I

Avv. **Abignente** — Causa **Perna**

Cont. 5662. Corte di Appello 1.ª Sezione. 11 febbraio 1887 sentenza favorevole.

I pagamenti in conto del prezzo, eseguiti dagli acquirenti dei beni demaniali, non si provano altrimenti che mediante le quietanze di cui all'art. 49 del regolamento approvato con R. Decreto 22 agosto 1867.

Num. 23
del Vol. I

Avv. **Abignente** — Causa **Mazzarella**

Cont. 1864. Tribunale Civile 3.ª Sezione 22 luglio 1885 sentenza favorevole.

Tranne i casi e termini previsti dall' art. 83 della legge 18 agosto 1871 sul reclutamento marittimo, *l' affidamento anziano* o premio di riassoldàmento, non è nè cedibile nè pegnorabile.

Num. 24
del Vol. I

Avv. **Bianco** — Causa **Romano**

Cont. 5378. Corte di Cassazione (ricorrente). 29 aprile 1885 arresto di annullamento

Il decreto dittatoriale 12 settembre 1860 non dispose l' incameramento dei beni della Corona, ma conteneva soltanto l' affermazione dell' alto dominio della Nazione su di essi, ed il principio del loro riordinamento.

Gl' impiegati della Casa Reale sotto la cessata dinastia borbonica, non furono contemplati dalle disposizioni dell' anzidetto decreto dittatoriale 12 settembre 1860; ma la loro sorte fu regolata dall'art. 4 della legge 10 agosto 1862, che li pose a carico della Lista Civile del Re d' Italia.

Num. 25
del Vol. I

Avv. **D' Agostino** — Causa **Cerame**

Cont. 441. Corte di Appello 4ª Sezione. 11 febbraio 1885 sentenza favorevole.

I registri tenuti dai Contabili nelle forme prescritte dalla legge di contabilità generale dello Stato, costituendo atti pubblici, fanno piena fede delle annotazioni dei pagamenti in essi contenute, per giustificare la recognizione del debito e l' interrotta prescrizione.

COMPETENZE AMMINISTRATIVE

Num. 1
del Vol. I

Avv. **Loasses** — Causa **Falanga** *ed altri*
pel Collegio Asiatico

Cont. 7062. Corte di Appello 3.ª Sezione. 21 dicembre 1885 sentenza contraria.

L' azione politica dello Stato, quando si esplica a tutela del supremo interesse pubblico, non è sottoposta a modalità di forme sostanziali. Quindi, a modificare o riformare gli ordinamenti amministrativi e didattici di un istituto pubblico di istruzione, ben provvede il potere esecutivo mediante semplici Decreti Reali, non occorrendo la forma solenne di una legge. E se, nell'esplicamento di tale potestà tutoria, si verifica lesio-

ne d'*interessi* privati, l'autorità giudiziaria, che difetterebbe di giurisdizione ad esaminare l'opportunità o meno dell'atto amministrativo, è altresì incompetente a giudicare dell'azione rivolta contro il provvedimento governativo.

I Reali Dispacci, quando non riflettevano un interesse generale dello Stato, erano emanazione del potere esecutivo e non legislativo del Sovrano. Fondato, quindi, per Dispaccio un ente morale, ben può il Governo riformarlo mediante Decreto Reale

---

Num. 1 del Vol. II

Avv. **Mandarini** — Causa **Venato-Dentico**

Cont. 3078. Tribunale Civile 2.ª Sezione. 22 giugno 1885 sentenza contraria.

Difetta di giurisdizione l'autorità giudiziaria a giudicare su pretese per crediti derivanti da ragion feudale, il cui pagamento, per le leggi eversive, costituiva un debito pubblico dell'ex reame delle Due Sicilie.

Num. 2 del Vol. I

Avv. **Mandarini** — Causa **Belli** e **Banco di Napoli**

Cont. 6371. Corte di Appello 4.ª Sezione. 17 giugno 1885 sentenza favorevole.

L'autorità giudiziaria è incompetente, tanto ad annullare il sequestro dei ruoli d'imposta ordinato dal Prefetto a danno dell'Esattore, quanto a disporre il deposito in Cancelleria dei ruoli sequestrati.

Num. 3 del Vol. I

Avv. **Mandarini** — Causa **Ippolito** e **Montuori**

Cont. 4573. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 29 luglio 1885 sentenza contraria.

L'autorità giudiziaria è incompetente a giudicare di un atto essenzialmente d'indole politico, quale i decreti con cui si ordinava il blocco continentale in tempo di guerra.

Il Rescritto Sovrano emesso in linea contenziosa, con cui si dichiarava la incompetenza dell'autorità giudiziaria ed amministrativa, per le leggi dell'ex reame delle Due Sicilie, costituiva un solenne giudicato.

Num. 2 del Vol. II

Avv. **Mandarini** — Causa **Casizzone**

Cont. 5512. Corte di Appello 2.ª Sezione. Rinunziato dalla controparte.

Costituisce *estimazione* del reddito, involgente indagini di

fatto devolute alla competenza esclusiva delle Commissioni amministrative di accertamento, esaminare la produttività o meno di un credito per assoggettarne il reddito all'imposta mobiliare.

Num. 3 del Vol. II

Avv. Baccarani — Causa Albanese e Putignano

Cont. 6698. Corte Appello 3.ª Sezione 31 luglio 1885 sentenza favorevole.

Gli atti che costituiscono l'esplicamento di attribuzioni speciali dalla legge commesse al potere amministrativo, non sono soggetti a sindacato dell'autorità giudiziaria, che non può ordinarne la revoca, specie quando il privato è garentito da ogni lesione d'interesse dall'indennità che gli è dovuta, alla cui attribuzione, in caso di difetto, ben può provvedere il potere ordinario.

Num. 4 del Vol. II

Avv. Zorzi — Causa Ditta Bonacore, e Ferrovie Romane ed Alta Italia

Cont. 5791. Corte Appello 1ª Sezione 10 giugno 1885 sentenza contraria.

Le controversie riflettenti qualificazione ed assimilazione di merci agli effetti del pagamento del dazio doganale, sfuggono alla competenza ordinaria, e sono interamente devolute a quella speciale del Ministero delle Finanze.

Num. 5 del Vol. II

Avv. Zorzi — Causa Scognamiglio

Cont. 7205. Corte Appello 3.ª Sezione 31 dicembre 1885 sentenza favorevole.

In tema d'imposta di ricchezza mobile, l'autorità giudiziaria è incompetente a risolvere questioni attinenti all'esistenza od alla cessazione del reddito, che, come involgenti indagini di fatto, sono devolute alla competenza speciale e sovrana delle Commissioni amministrative di accertamento.

Num. 6 del Vol. II

Avv. Freda — Causa Iesu e Banca Napoletana

Cont. 6650. Tribunale Civile 1.ª Sezione Transatto.

L'autorità giudiziaria è incompetente, sia ad annullare che a sospendere gli atti esecutivi per debito d'imposta iniziati da un Esattore contro il contribuente, essendo a tal riguardo assoluta e sovrana la competenza del Prefetto.

Num. 7 del Vol. II

Avv. **Perfumo** — Causa **Municipio di Napoli e Orfanotrofio Militare**

Cont. 2348. Tribunale Civile 3.ª Sezione. 7 luglio 1886 sentenza contraria.

I decreti e provvedimenti, sopra qualunque materia, emanati dai Sovrani assoluti nell'esercizio del pieno dritto di sovranità che si riassumeva in essi, conservano autorità ed efficacia obbligatoria sino a quando una nuova legge li abroghi.

Num. 8 del Vol. II

Avv. **Perfumo** — Causa **Morici** e **Lista Civile del Re**

Cont. 6688. Corte di Appello 1ª Sezione. 11 settembre 1885 sentenza favorevole.

È incompetente il potere giudiziario a giudicare su questioni riflettenti liquidazione di pensioni, riguardo a cui è assoluta ed esclusiva la competenza speciale della Corte dei Conti.

Num. 9 del Vol. II

Avv. **Cafaro** — Causa **De Matteis**

Cont. 6181. Corte di Appello 3.ª Sezione. 5 agosto 1885 sentenza preparatoria.

Commesse le verifiche e reintegre dei Tratturi e Riposi del Tavoliere all'Ispettore forestale, l'autorità giudiziaria manca di giurisdizione a revocar l'atto di reintegra che costituisce un vero atto amministrativo, del quale il poter giudiziario può soltanto esaminare se e per quanto leda un dritto civile del dichiarato contravventore.

Num. 10 del Vol. II

Avvocati **Loasses** e **Cafaro** — Causa Comune di **S. Maria C. V.**

Cont. 4112. Corte di Appello 1.ª Sezione. 1 luglio 1885 sentenza favorevole.

Imposta a un Comune la spesa per un servizio pubblico dalla competente autorità tutoria, il potere giudiziario manca di giurisdizione non solo ad annullare la decisione amministrativa, ma altresì a censurarla; poichè avverso quella decisione è dato al Comune il mezzo di reclamare e di ottenerne la revoca, anche in linea amministrativa, dalle autorità superiori.

Num. 11 del Vol. II

Avv. **Rubini** — Causa **Cardillo**

Cont. 7000. Corte di Appello 4.ª Sezione. 5 agosto 1885 sentenza favorevole.

Stabilito per contratto, che le quistioni insorte nell'esecuzione di un appalto saranno definite da un Arbitro designato, l'autorità giudiziaria manca di giurisdizione a decidere su dette

controversie, senza il mutuo consenso di ambo le parti con cui rinunziino all'arbitrato.

Num. 16 del Vol. I

Avv. **Marfella** — Causa Ditte **Favre, H. Laveissière, Palmer-Hall** *ed altri*

Cont. 5982. Corte Appello 1.ª Sezione 5 agosto 1885 sentenza favorevole.

L'autorità giudiziaria è incompetente a fissare un termine in cui lo Stato debba procedere ad una liquidazione ordinata per legge.

Num. 12 del Vol. II

Avv. **Marfella** — Causa Ditte **Chaudoire, Cokerill** *ed altri*

Cont. 5878. Corte Appello 3.ª Sezione 5 agosto 1885 sentenza favorevole.

L'autorità giudiziaria è incompetente a fissare un termine per la liquidazione del reciproco *dare* ed *avere* del Governo e della disciolta Società Nazionale d'Industrie Meccaniche di Napoli, prescritta dalla legge 2 luglio 1882 num. 873.

Num. 20 del Vol. I

Avv. **Abignente** — Causa **De Luise**

Cont. 8186. Tribunale Civile 1.ª Sezione 15 maggio 1885 sentenza favorevole

Gli atti del Comitato, nominato con decreto ministeriale per la distribuzione dei soccorsi ai danneggiati dal terremoto di Casamicciola 28 luglio 1883, costituiscono veri atti amministrativi, contro cui riesce inammessibile ogni reclamo giudiziario.

Quel Comitato non rappresenta un ente o persona giuridica, avendo avuto il solo incarico d'erogare le somme ed i sussidii elargiti per soccorrere i danneggiati dalla catastrofe. Sarebbe perciò illegittima un' azione promossa contro un ente inesistente.

Num. 13 del Vol. II

Avv. **Abignente** — Causa **Luccio**

Cont. 4568. Corte Appello 3.ª Sezione 17 febbraio 1886 sentenza favorevole.

L' autorità giudiziaria è incompetente a risolvere le quistioni attinenti all' *esistenza* del reddito soggetto all' imposta mobiliare.

LAVORI PUBBLICI

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Num. 14 del Vol. II

Avv. Loasses — Causa **Provincia di Terra d'Otranto**

Cont. 7208. Corte di Cassazione (ricorrente). 14 dicembre 1885 arresto di annullamento.

Il Rescritto Sovrano, con cui all'intero costo preventivo di un opera pubblica si provvede con fondi provinciali, non impone alla Provincia un semplice *concorso limitato* alla spesa, ma le accolla l'onere assoluto per l'esecuzione e completamento dei lavori.

Al sopravvenir della legge, con la quale l'ulteriore spesa occorrente alla costruzione di un'opera pubblica è assunta dallo Stato, non vien meno nell'ente, cui faceva prima carico quella spesa, l'onere di soddisfare il costo dei lavori eseguiti anteriormente alla legge che immutò la natura dell'opera.

Num. 15 del Vol. II

Avv. **Mandarini** — Causa **Trevisani, Stanco, Pelosi** *ed altri*.

Deleg. 7418. Tribunale Civile di Avellino 2.ª Sezione. 12 ottobre 1885 sentenza favorevole.

Esame e valutazione di perizia per determinazione di prezzo in tema di espropriazione per causa di pubblica utilità — Indagini di fatto.

Num. 16 del Vol. II

Avv. **Baccarani** — Causa **Conforti**

Cont. 6178. Corte di Appello 1.ª Sezione. 6 marzo 1885 sentenza favorevole.

Ai risultamenti della perizia giudiziale, disposta nei modi e termini stabiliti dalla legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, hanno eguale dritto di opporsi tanto l'espropriato che l'espropriante. Nè il deposito dell'indennità, eseguito da costui, importa acquiescenza a quei risultamenti e perciò decadenza dal dritto di opposizione, poichè tale deposito è obbligatorio e coatto, non volontario.

L'espropriato che ritira il deposito dell'indennità fatto in suo favore, presta tacita acquiescenza alla perizia, contro cui non è ammessibile posteriore opposizione.

In caso di espropriazione parziale, l'indennità rappresenta il depreziamento subito dal fondo, e consiste nella differenza tra il valore del fondo prima dell'espropriazione e quello che avrà ad espropriazione compiuta.

In tema di lavori pubblici, è improponibile tanto un azione per denunzia di nuova opera che di danno temuto.

Non dà luogo ad indennizzo la servitù, che pur derivando dall'opera pubblica, è però stabilita da leggi speciali.

Num. 17 del Vol. II

Avv. **Rubini** — Causa **Vita** e **Comune di Reggio Calabro**

Cont. 4903. Corte di Cassazione (resistente). Rinunziato.

Secondo l'economia della legge 20 marzo 1865 allegato F sui lavori pubblici, e dell'altra 14 agosto 1871, la costruzione dei porti può ben essere un opera d'interesse precipuo di una Provincia o di un Comune, anzichè dello Stato.

Num. 18 del Vol. II

Avv. **Rubini** — Causa Fallita **De Rosa**

Cont. 5769. Corte di Appello 3.ª Sezione. 12 giugno 1885 sentenza favorevole.

Concessa dallo Stato ad una società l'esercizio di un tronco ferroviario, ogni azione dell'appaltatore del tronco per inesecuzione o limitazione dei lavori appaltatigli, deve sperimentarsi esclusivamente contro il concessionario.

Num. 19 del Vol. II

Avv. **Abignente** — Causa **Vetrano** e **Comune di Montecalvo Irpino**

Cont. 7089. Corte di Appello 1.ª Sezione. 30 novembre 1885 sentenza contraria.

Prima della legge 20 marzo 1865 alleg. F sui lavori pubblici, era legalmente impossibile l'esistenza di *consorzii* stradali, che furono creati appunto con detta legge. È quindi inammessibile l'azione rivolta contro il Prefetto, nella qualità di presidente di un consorzio stradale giuridicamente inesistente.

APPALTI - CONTRATTI

Num. 20 del Vol. II

Avv. **Mandarini** — Causa Lanificio **Rossi**

Cont. 7118. Tribunale di Commercio 2.ª Sezione. Transatto.

Interpetrazione dei patti contrattuali per fornisura di pannolana. — Giudizio peritale sulla ricezione della stoffa - Quistioni di fatto.

Num. 7
del Vol. I

Avv. **Baccarani** — Causa **Punzo** e **Imperatori**

Cont. 5668. Corte di Appello 3.ª Sezione. 6 marzo 1885 sentenza contraria.

Vietato per contratto il subappalto dell'opera, i creditori dell'appaltatore per fornisure prestategli per l'esecuzione dei lavori appaltati, non possono sperimentare contro lo Stato altra azione che quella consentita dall'art. 1645 cod. civ. contro il committente dei lavori, sino alla concorrenza del debito di costui verso l'appaltatore nel momento in cui l'azione vien promossa.

Num. 21
del Vol. II

Avv. **Baccarani** — Causa **Marciano**

Cont. 4914. Corte di Appello 3ª Sezione. 3 giugno 1885 sentenza favorevole.

Consentita per contratto all'Amministrazione la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, non può l'appaltatore, quali che siano le ragioni che determinarono l'esercizio di quella facoltà, pretendere risarcimento di danni; specialmente quando la durata della sospensione fu nei limiti riserbatisi dall'Amministrazione, e fu procrastinata solo pel fatto dell'appaltatore medesimo.

Anche nel caso di ordinata sospensione dei lavori, l'appaltatore è soggetto alla multa pattuita pel ritardato completamento dell'opera, quando i lavori non sono compiuti nel termine stabilito, aumentato però di quello in cui perdurò la sospensione legittimamente disposta.

L'esclusione di un appaltatore dal concorrere alle pubbliche gare per altri lavori, quali che siano i criterii che la determinarono, non puo esser causa di responsabilità dell'Amministrazione e fonte di danni risarcibili per l'appaltatore.

Num. 22
del Vol. II

Avv. **Baccarani** — Causa **Verde** e **Settembrini**

Del. 6497. Trib. Civile di Isernia. 29 luglio 1885 sentenza contraria.

Manutenzione di strada — Interpetrazione di patti contrattuali — Quistioni di fatto.

Num. 11
del Vol. II

Avv. **Rubino** — Causa **Cardillo**

Cont. 7000. Corte di Appello 4.ª Sezione. 5 agosto 1885 sentenza favorevole.

Stabilito per contratto, che nel caso d'urgenza l'appaltatore deve presentarsi ad eseguire un lavoro maggiore, non può

l'appaltatore sottrarsi all'obbligo contratto pretestando non esistere l'urgenza, essendo tale costatazione riservata esclusivamente a colui che provvede all'esecuzione del contratto.

Num. 18 del Vol. II

Avv. **Rubini** — Causa Fallita **De Rosa**

Cont. 5769. Corte d'Appello 3.ª Sezione. 12 giugno 1885 sentenza favorevole.

Limitato l'appalto prima stabilito per un doppio binario, alla costruzione di un solo di essi, l'appaltatore che accetta senza protesta o riserve il pagamento dell'unico binario costruito, rinunzia tacitamente ad ogni indennizzo per l'inesecuzione parziale del contratto.

In un contratto a cottimo a base di prezzi unitarii, non vi è d'inalterabile che la misura del prezzo, non la quantità dei lavori, che resta variabile senza che possa l'appaltatore pretendere di eseguirne per un importo maggiore di quello che l'appaltante stimi necessarii.

Num. 23 del Vol. II

Avv. **Rubini** — Causa **Mastropaolo**

Cont. 5971. Corte d'Appello 2.ª Sezione. 30 dicembre 1885 sentenza contraria.

Appalto di lavori pubblici — Misura dei lavori eseguiti — Valutazione di conti, di perizie, e della misura finale, — Quistioni di fatto.

Num. 24 del Vol. II

Avv. **Rubini** — Causa **Imparato**

Cont. 5969. Corte di Appello 1.ª Sezione. 13 maggio 1885 sentenza contraria.

Stabilito per contratto, che approntata dal fornisore una data quantità di generi alimentarii in luogo di non ordinario presidio di truppa, gli sia dovuta una determinata indennità qualora la distribuzione per causa da lui indipendente non avvenga almeno in una quantità superiore al quarto dei generi ammanniti, il fornisore non può pretendere a maggiori indennizzi pretestando l'inesecuzione del contratto, per la revoca di quegli ordini pei quali era occorso lo straordinario ammannimento.

Num. 25
del Vol. II

Avv. Rubini — Causa Francesconi

Cont. 5682. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 29 luglio 1885 sentenza favorevole.

Fornisura di cavalli — Pruova testimoniale — Documenti — Valutazione delle prove — Quistioni di fatto.

Num. 16
del Vol. I

Avv. Marfella — Causa Ditte Favre, H. Laveissiére Palmer - Hall *ed altri.*

Cont. 5982. Corte di Appello 1.ª Sezione. 5 agosto 1885 sentenza contraria.

La legge 27 aprile 1885 num. 3048 sull'esercizio delle reti ferroviarie mediterranea, adriatica e sicula, non modificò in alcun modo i rapporti giuridici precedentemente formati fra la Società Nazionale d'Industrie Meccaniche di Napoli e lo Stato, in forza della convenzione 8 gennaio 1878 e della legge 2 luglio 1882.

IMPOSTE DIRETTE

TERRENI — FABBRICATI — RICCHEZZA MOBILE MACINATO

Num. 1
del Vol. III

Avv. Mandarini — Causa Comune di Rionero Sannitico

Cont 73 8. Corte di Appello 1.ª Sezione. Rinunziato dalla controparte.

Le prestazioni che un Comune riscuote dai quotisti dei demani comunali, costituendo veri *censi riservativi* e non canoni enfiteutici, sono soggette all'imposta di ricchezza mobile.

Num. 2
del Vol. III

Avv. Mandarini — Causa Zoppi

Cont. 3721. Corte di Appello 3.ª Sezione. 30 aprile 1886 sentenza contraria.

Agli effetti della imposta di ricchezza mobile, è valido l'accertamento di un nuovo reddito eseguito d'ufficio dopo il 30 giugno nel caso di cessione dell'esercizio d'industria o commercio.

Num. 3
del Vol. III

Avv. Baccarani — Causa Cammarota e Grasso

Cont. 5967. Corte di Appello 2ª Sezione. 17 giugno 1885 sentenza contraria.

Non è ripetibile contro lo Stato il pagamento d'imposta fondiaria per fondi, che, sebbene esistenti, non sono posseduti da colui che è riportato nei ruoli.

I ruoli d' imposta per ciascuno esercizio, sono indipendenti da quelli per gli esercizii anteriori o successivi; quindi, la decadenza dal dritto di reclamo, pel decorrimento dei sei mesi dalla loro pubblicazione, si verifica singolarmente per ogni esercizio non opposto.

Num. 5 del Vol. II

Avv. **Zorzi** — Causa **Scognamiglio**

Cont. 7205. Corte di Appello 3.ª Sezione 31 dicembre 1885 sentenza favorevole.

In materia d' imposta per ricchezza mobile, il reclamo amministrativo è pregiudiziale alle opposizioni giudiziali, le quali sono proponibili sol quando si abbia una decisione deffinitiva in linea amministrativa, dopo percorsi i varii gradi di quella giurisdizione.

Num. 4 del Vol. III

Avv. **T. Rossi** — Causa **Ricciardi** e **Tartarone**

Cont. 6140. Corte di Appello 4.ª Sezione. 13 febbraio 1885 sentenza favorevole.

La prova dell'esistenza nel mulino, all'epoca dell'abolizione dell' imposta macinato, del prodotto della macinazione non smaltito, va fatta con l' intervento dell' Intendenza di Finanza; donde la nullità dell' accertamento iniziato e proseguito in confronto del solo Ispettore del macinato, per dippiù, contumace.

L' imposta macinato colpendo proprio la trasformazione del grano in farina, non si ha dritto a rimborso dell' imposta ritualmente e debitamente pagata, sebbene al momento della abolizione dell'imposta la farina non era stata ancora venduta.

Num. 5 del Vol. III

Avv. **De Virgiliis** — Causa **Maddaloni**

Cont. 663. Corte di Appello 4.ª Sezione. Rinunziato dalla controparte.

Pagamento d' imposta fabbricati arretrata — Valutazione di documenti prodotti a provare il pagamento. — Quistioni di fatto.

Num. 6 del Vol. III

Avv. **Marfella** — Causa **Fabrizio**

Cont. 5254. Corte di Appello 3.ª Sezione. 20 maggio 1885 sentenza contraria.

La notificazione delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative per l' accertamento dei redditi di ricchezza mobile, deve eseguirsi nei modi stabiliti dalla legge speciale, cioè

mediante avviso mod. 22 regolarmente intimato, e non può risultare da equipollenti.

Num. 13 del Vol. II

Avv. **Abignente** — Causa **Luccio**

Cont. 4568. Corte di Appello 3.ª Sezione. 17 febbraio 1886 sentenza favorevole.

Il termine di sei mesi, per adire l'autorità giudiziaria dopo l'ultima decisione delle Commissioni amministrative per l'accertamento dei redditi mobiliari, è perentorio ed a pena di decadenza.

Num. 7 del Vol. III

Avv. **Abignente** — Causa **Capece, La Barbera** e **Perrotta**

Cont. 4409. Corte di Appello 4.ª Sezione. 21 giugno 1886 sentenza favorevole.

Il termine di sei mesi, stabilito dall' art. 16 della legge 26 gennaio 1865, per proporre reclamo all' autorità giudiziaria in tema d' imposta sui fabbricati, è perentorio ed a pena di decadenza.

IMPOSTE DIRETTE

RISCOSSIONE - ESATTORI

Num. 8 del Vol. III

Avv. **Mandarini** — Causa **Canzaniello**

Cont. 1153. Corte di Appello 3.ª Sezione. 31 luglio 1885 sentenza favorevole.

Il Decreto 5 gennaio 1873, con cui si accordò una dilazione pel pagamento delle imposte arretrate sino a 31 dicembre 1872, impedì la prescrizione quinquennale ancora in corso, la quale non incominciò a decorrere che dalle rispettive scadenze in quel Decreto designate.

Num. 2 del Vol. I

Avv. **Mandarini** — Causa **Belli** e **Banco di Napoli**

Cont. 6371. Corte di Appello 4.ª Sezione. 17 giugno 1885 sentenza favorevole.

I ruoli dell' imposta appartenendo all'Amministrazione, legittimamente il Prefetto ne dispone il sequestro alla scadenza del contratto di esattoria, non avendo l' Esattore altro dritto che di farne un estratto per le partite inesatte costituenti un suo credito particolare contro i contribuenti.

A garentire il credito dello Stato, della Provincia o dei

Comuni verso l'Esattore, legittimamente il Prefetto può disporre in danno di costui un sequestro conservativo.

Num. 5 del Vol. II

Avv. **Zorzi** — Causa **Scognamiglio**

Cont. 7205. Corte Appello 3ª Sezione, 31 dicembre 1885 sentenza favorevole.

Non solo per le opposizioni a pagamento di tassa ma anche pel debito d'imposta diretta (ricchezza mobile) ricorre la applicazione del principio *solve et repete*, tanto se l'istanza giudiziaria sia rivolta contro l'avviso di pagamento, che contro l'accertamento eseguito dall'Agente.

Num. 6 del Vol. II

Avv. **Freda** — Causa **Iesu** e **Banca Napolitana**

Cont. 6650. Tribunale Civile 1.ª Sezione Transatto.

La cauzione prestata da un fabbricante di alcool mercè fideiussione, avendo lo scopo di assicurare la percezione della tassa, dura fin quando continua l'esercizio dell'industria. Quindi, contro il fideiussore si può sperimentare il medesimo procedimento esecutivo dettato dalla legge per la riscossione delle imposte contro il debitore principale.

IMPOSTE INDIRETTE

DAZIO DOGANALE E DI CONSUMO

Num. 9 del Vol. III

Avv. **Freda** — Causa **Facciolli**

Cont. 6004. Corte Appello 2.ª Sezione, 17 aprile 1885 sentenza favorevole.

La spesa per la custodia, cui è tenuta la Dogana per la merce infiammabile depositata sui moli o calate, va a carico del proprietario, quand'anche la richiesta per la vigilanza doganale sia stata fatta dallo spedizioniere.

Num. 10 del Vol. III

Avv. **Marfella** — Causa **Del Vecchio**

Cont. 6141. Corte Appello 2.ª Sezione, 8 aprile 1885 sentenza favorevole.

Per la riscossione dei crediti derivanti da appalto del dazio consumo governativo, la Finanza può agire tanto contro l'appaltatore quanto contro i socii di costui.

DEBITO PUBBLICO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Num. 11 del Vol. III

Avv. **Marfella** — Causa **Colella, Sanfelice, Tobia, Ranucci** ed *altri*

Cont. 5966. Corte di Appello 2.ª Sezione. 30 maggio 1884 sentenza favorevole.

Quando in un giudizio di graduazione sopra somme depositate presso la Cassa di Depositi e Prestiti, l'ammontare delle note di collocazione supera le somme esistenti presso la Cassa, spetta all'autorità giudiziaria di risolvere le quistioni sorte fra gl'interessati; e nella lite relativa, è assolutamente disinteressata la Cassa depositaria.

TASSE IN GENERE

PRIVILEGI FISCALI

Num. 12 del Vol. III

Avv. **Mandarini** — Causa **Malatico**

Cont. 7006. Corte di Appello 3.ª Sezione. 31 luglio 1885 sentenza favorevole.

Il principio *solve et repete* si applica quali che siano i motivi di merito su cui si fondano le opposizioni; anche quando tali motivi tendano a dimostrare l'inesistenza del debito di tassa o l'avvenutane liberazione per prescrizione.

Num. 13 del Vol. III

Avv. **Zorzi** — Causa **Galasso**

Cont. 5915 Corte di Appello 2.ª Sezione. 3 agosto 1885 sentenza favorevole.

Il principio *solve et repete*, quale eccezione pregiudizialissima ad ogni altra, si applica indipendentemente dai motivi di merito su cui si fondano le opposizioni avverso ingiunzione a tassa principale.

Num. 14 del Vol. III

Avv. **Zorzi** — Causa **De Chiara, Farace, Pandolfo, Targiani, Salvati** ed *altri*

Cont. 6014. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 19 giugno 1885 sentenza favorevole.

Ricorre il principio della solidarietà, anche pel pagamento della tassa li registro ricadente sui contratti dalla legge preesistente non sottoposti a registrazione che in caso d'uso, se

quest'uso, e la conseguente formalità della registrazione, si verifica sotto l'impero della legge che ritiene solidale l'obbligo alla tassa fra le parti contraenti.

Num. 15 del Vol. III

Avv. Zorzi — Causa Arena

Cont. 5961. Cor[te] Appello 1.ª Se[zione] 11 marzo 1885 se[n]tenza favorevole.

La tassa per lo svincolo dei beni dotalizii di benefizii di patronato laicale, riveste indole e natura di vera tassa di successione, cui per identità di ragioni è applicabile il privilegio del *solve et repete.*

Num. 6 del Vol II

Avv. Freda — Causa Jesu e Banca Napolitana

Cont. 6650. Trib[una]le Civile 1.ª Se[zione]. Transatto.

Il principio *solve et repete* spiega la sua efficacia rispetto a ogni genere di tassa, e perciò anche per le opposizioni rivolte contro debito per tassa di fabbricazione.

Num. 7 del Vol. IV

Avv. Freda — Causa D' Ayala

Cont. 7237. Corte Appello 3.ª Sezi[one] 31 dicembre 1885 se[n]tenza favorevole.

Il pagamento della tassa di registro è obbligo personale del contribuente; per cui, se il Notaio, cui l'ammontare della tassa fu consegnato, lo froda apponendo all'atto una falsa registrazione, non vien meno l'obbligo del contribuente a soddisfar la tassa, e quindi è carente di dritto a ripeterne la restituzione dopo averla soddisfatta per far aver ingresso alla domanda giudiziaria.

Num. 16 del Vol III

Avv. T. Rossi — Causa Sirignano e Vietri

Cont. 5802. Corte Appello 1.ª Sezio[ne] 6 marzo 1885 sent[en]za contraria.

La tassa liquidata sui cespiti omessi nella denunzia di successione, è tassa principale per la quale vige la regola *solve et repete.*

Num 17 del Vol. III

Avv. T. Rossi — Causa Pelosi

Cont. 4388. Corte Appello 1.ª sezio[ne]. Transatto.

Il principio *solve et repete* è applicabile anche a tassa sup-

plementare, quando le opposizioni siano prodotte trascorsi i quindici giorni dall'ingiunzione di pagamento.

Non assolve il debito di far precedere il reclamo amministrativo all'azione giudiziaria, il contribuente che in sede amministrativa non deduce una ragione capitale, che, dedotta in giudizio, decide la soccumbenza della Finanza. In tal caso, il procedimento amministrativo non può dirsi lealmente e legalmente sperimentato, e la Finanza soccumbente non è tenuta a rimborso delle spese.

Num. 18 del Vol. III

Avv. **Vitolo** — Causa **Flaminio** e **Alterio**

Cont. 1579. Corte di Appello 4.ª Sezione. 30 dicembre 1885 sentenza favorevole.

La tassa liquidata d'ufficio su cespiti omessi nella denunzia di successione, è tassa principale per cui vige la regola *solve et repete*; secondo cui, il magistrato deve senz' altro dichiarar inammessibile l'azione con relativa condanna alle spese di lite, essendo illegale accordar un termine al contribuente per soddisfar la tassa.

Num. 19 del Vol. III

Avv. **De Virgiliis** — Causa **Tedesco**

Cont. 6451. Corte di Appello 3.ª Sezione. 20 marzo 1885 sentenza favorevole.

La tassa liquidata su cespite omesso in denunzia di successione, è tassa principale cui va applicato il principio *solve et repete.*

Num. 20 del Vol. III

Avv. **Marfella** — Causa **Galdieri** ed *altri*

Cont. 6574. Corte di Appello 1.ª Sezione. 13 luglio 1885 sentenza contraria.

Il principio *solve et repete* si applica anche alle opposizioni contro ingiunzione per tassa di svincolo.

Num. 21 del Vol. III

Avv. **Marfella** — Causa **Morisani**

Cont. 1303. Corte di Cassazione (resistente). Rinunziato.

L'omessa menzione della data dell'atto pel quale s'ingiunge il pagamento della tassa di registro, non induce nullità della ingiunzione.

Num. 22 del Vol. III

Avv. **La Terza** — Causa **Papa**

Cont. 1836 Corte di Appello 1ª Sezione. 18 marzo 1885 sentenza favorevole.

L'azione giudiziaria avverso pagamento di tassa, sebbene subordinata al reclamo amministrativo per quanto attiene al

rimborso delle spese di lite, è procedimento a sè, indipendente dall'altro. Quindi, la pendenza del reclamo amministrativo non costituisce un ostacolo alla decisione del magistrato.

L'opposizione giudiziaria avverso liquidazione di tassa suppletiva, sospende l'obbligo del previo pagamento sol quando è proposta nei quindici giorni dall'ingiunzione. Trascorso tal termine, anche per le tasse supplementari riprende impero il principio *solve et repete.*

Per la natura solidale del debito di tassa, non è nullo il procedimento esecutivo iniziato in confronto di uno solo fra i diversi condebitori.

Num. 23 e 24 del Vol. III

Avv. **Abignente** — Causa **Gigante**

Cont. 4226. Corte Appello 2ª Sezione 9 marzo 1885 sentenza favorevole.

Il principio *solve et repete* va applicato anche alla riscossione di tasse ipotecarie, le opposizioni contro le quali sono inammessibili in mancanza del previo pagamento.

Num. 25 del Vol. III

Avv. **Abignente** — Causa **Di Nardo** e **Bonavita**

Cont. 6023. Corte Appello 3.ª Sezione 29 marzo 1886. sentenza favorevole.

Il credito della Finanza per tassa di successione è privilegiato, e la relativa esazione può esercitarsi coattivamente sull'intero compendio ereditario.

Num. 26 del Vol. III

Avv. **Abignente** — Causa **Dini** e **Manfredi**

Cont. 4612. Tribunale Civile 1.ª Sezione 22 luglio 1885 sentenza preparatoria.

La tassa ricadente sul maggior valore dei beni accertato in seguito al procedimento di stima, è tassa principale cui si applica la regola *solve et repete.*

Num. 27 del Vol. III

Avv. **Bianco** — Causa **Palma**

Cont. 6457. Corte Appello 2.ª Sezione 18 dicembre 1885 sentenza favorevole.

L'eccezione *solve et repete* è proponibile anche contro opposizioni a semplice avviso di pagamento.

Num. 28 del Vol. III

Avv. **D'Agostino** — Causa **De Rosano**, **Falco** e **Topa**

Cont. 1785. Corte di Appello 3.ª Sezione. 2 febbraio 1885 sentenza favorevole.

Per la riscossione di tassa di svincolo, che è una vera e propria tassa di successione, vige il principio *solve et repete.*

TASSE VARIE

CIRCOLAZIONE

Num. 29 del Vol. III

Avv. **Zorzi** — Causa **Associazione Filantropica Napolitana**

Cont. 7015. Corte di Appello 1ª Sezione. 8 giugno 1885 sentenza favorevole.

Non si ha dritto ad esonero dalla tassa di circolazione, per l'avvenuta perdita del totale o parziale loro valore, delle azioni negoziabili emesse da un ente morale, quando nel semestre dall'avvenuta estinzione dei titoli non ne sia stata fatta denunzia all' ufficio del registro.

IPOTECARIE

Num. 30 del Vol. III

Avv. **De Virgiliis** — Causa **Corvino** e **De Martino**

Cont. 6376. Corte di Appello 4.ª Sezione. 13 febbraio 1887 sentenza favorevole.

L' ipoteca estesa in virtù di novello titolo, a beni non contemplati nel titolo primitivo, non costituisce una conferma rettifica o esecuzione di garanzia precedentemente consentita; sconta perciò la tassa proporzionale come una vera e propria prima iscrizione.

SVINCOLO

Num. 31 del Vol. III

Avv. **Vitolo** — Causa **Burali d' Arezzo**

Cont. 7403. Corte di Appello 2ª Sezione. 30 dicembre 1885 sentenza contraria.

È nullo l' atto di svincolo o di rivendicazione dei beni dotalizii di un ente colpito dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, eseguito dopo la legge 15 agosto 1867 e prima della promulgazione della legge 3 luglio 1870. Quindi, dopo quest' ultima legge, bene la Finanza procede a novello accertamento e nuova liquidazione della tassa, contro cui non può eccepirsi prescrizione pel tempo anteriormente interceduto.

Sulla nuova liquidazione decorrono gl' interessi legali dal 4 luglio 1871.

Per l' indole della tassa di svincolo, di vera e propria tassa di successione, la domanda di restituzione d' indebita od eccessiva tassa soddisfatta, va proposta nei modi e termini stabiliti dall' art. 128 legge di registro; ed in difetto, sulla somma reclamata non decorrono interessi, per la mancata legale messa in mora per la restituzione.

Num. 32 del Vol. III

Avv. **Cafaro** — Causa **Ruffo di Spinoso** e **di Castelcicala, e Pescione**

Cont. 7034. Tribun. Civile 5.ª Sezio. 27 luglio 1885 sentenza favorevole.

La prescrizione della tassa di svincolo non decorre che dall' atto della stipulazione dell' atto di svincolo, o dalla liquidazione della tassa eseguita d' ufficio ed ingiunta al patrono.

Num. 33 del Vol. III

Avv. **Cafaro** — Causa **Bessogni**

Cont. 6515. Corte Appello 3ª Sez. 23 marzo 1885 sentenza contraria.

Lo svincolo dei beni dotalizi degli enti ecclesiastici di patronato laicale, essendo subordinato al pagamento della relativa tassa, o per lo meno all'atto di svincolo, la prescrizione della tassa non decorre che dalla stipula di tale atto, o dalla liquidazione della tassa eseguita di ufficio e debitamente notificata ai patroni.

La sentenza resa in confronto dei patroni e dell' investito di una cappellania, non fa stato contro la Finanza per determinare il *dies a quo* della decorrenza del termine per la prescrizione della tassa.

Il termine per chiedere lo svincolo dei beni dotalizii degli enti colpiti dall' art. 1 della legge 15 agosto 1867, prorogato a tutto il 15 agosto 1869, è stabilito a pena di decadenza.

Num. 34 del Vol. III

Avv. **Marfella** — Causa **Pera**, **Fossataro** *ed altri*

Cont. 5137. Corte Appello 4.ª Sez. 21 settembre 1885 sentenza contraria.

Espropriato il fondo dotalizio di una cappellania laicale, il Demanio può ben concorrere nel giudizio di graduazione per la riscossione della tassa di svincolo, non ostante che la cappellania sia provvista del cappellano.

Num. 35 del Vol. III

Avv. **La Terza** — Causa **Ronzio**

Cont. 6395. Corte di Appello 4.ª Sezione. 8 aprile 1885 sentenza favorevole.

La legge 3 luglio 1870, convertendo il diritto di dominio della Finanza sui beni dotalizi degli enti di patronato laicale, in una semplice ragione creditoria, per ciò solo dichiarò la tassa di svincolo fruttifera d'interessi; i quali sono dovuti indipendentemente da ogni atto di messa in mora.

Num. 35 *bis* del Vol. III

Memoria aggiunta.

La prescrizione quinquennale della tassa di svincolo, decorre dal giorno della liquidazione e non dalla morte dell'investito.

Num. 28 del Vol. III

Avv. **D'Agostino** — Causa **De Rosano, Falco** e **Topa**

Cont. 47 5. Corte di Appello 3.ª Sezione. 2 febbraio 1885 sentenza favorevole.

L'esazione della tassa di svincolo è indipendente dalla divisione giudiziale dei beni dotalizii dell'ente, promossa dai compatroni.

Num. 36 del Vol. III

Avv. **D'Agostino** — Causa **Mastrogiudice, Sersale** e **De Martino**

Cont. 6311. Corte di Appello 2.ª Sezione. 6 marzo 1885 sentenza contraria.

La tassa di svincolo rappresenta una vera e propria tassa di successione, dovuta per la morte civile dell'ente, e pel trasferimento dei beni che ne deriva in favore dei patroni.

TASSA DI REGISTRO

Num. 1 del Vol. IV

Avv. **Zorzi** — Causa **Falvella**

Cont. 4939 Corte di Appello 2.ª Sezione. 13 aprile 1885 sentenza contraria.

Il pagamento con stabili di una somma di danaro donata, è *datio in solutum* che sconta la tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso.

Num. 2 del Vol. IV

Avv. **Zorzi** — Causa **Maiello** e **Ausiello**

Cont. 5783. Corte di Appello 4.ª Sezione. 13 febbraio 1885 sentenza favorevole.

È *datio in solutum*, per cui è dovuta la tassa di trasferimento, la soddisfazione mercè immobili del debito precedentemente contratto.

Num. 3 del Vol. IV

Avv. Zorzi — Causa **Crescenzo, Mancuso** *ed altri*

Cont. 6111. Corte d'Appello 2.ª Sezione 13 febbraio 1885 sentenza contraria.

Le diversi obbligazioni e contratti che non siano necessariamente dipendenti gli uni dagli altri, sebbene compresi nello stesso stipulato, scontano le diverse tasse stabilite per ciascuno di essi.

———

Num. 4 del Vol. IV

Avv. Zorzi — Causa **Bellusci** e **Banco di Napoli**

Cont. 6614. Corte d'Appello 3.ª Sezione 26 febbraio 1885 sentenza contraria.

L'ipoteca prestata a garenzia di un'apertura di credito esercitabile mediante sconto di cambiali, è soggetta alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa, e non a quella fissa stabilita per l'ipoteca a garenzia di debiti preesistenti.

———

Num. 15 del Vol. III

Avv. Zorzi — Causa **De Chiara, Farace, Pandolfo, Targiani, Salvati** *ed altri*

Cont. 6014. Corte di Appello 1.ª Sezione 19 giugno 1885 sentenza favorevole.

Stante la solidarietà fra le parti al pagamento della tassa di registro, l'atto amministrativo compiuto da uno dei coobbligati solidali, interrompe utilmente la prescrizione della tassa rispetto a tutti.

I conferimenti o le somministrazioni di oggetti diversi da denaro, eseguiti dai socii in una società in partecipazione a titolo sia *quo ad sortem* che *ad usum tantum*, scontano la tassa proporzionale stabilita pel trasferimento o cessione dei singoli oggetti conferiti o somministrati.

———

Num. 5 del Vol. IV

Avv. Freda — Causa **Dattilo**

Cont. 6135. Corte di Appello 1.ª Sezione 13 aprile 1885 sentenza favorevole.

La cessione delle ragioni ereditarie sopra immobili, fatta da un coerede all'altro mediante un corrispettivo in contante, sconta la tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso.

———

Num. 6 del Vol. IV

Avv. Freda — Causa **Comune di Castellammare di Stabia**

Cont. 4487. Tribunale Civile 1.ª Sezione 30 dicembre 1885 sentenza contraria.

La risoluzione del contratto con cui fu conceduto l'uso di un immobile a tempo determinato, coll'obbligo nel concessionario:

di migliorarlo a sue spese con opere di un costo stabilito; di soddisfare il tributo fondiario per tutta la durata della concessione; di corrispondere un'annuo canone; e di restituirlo alla scadenza del termine colle migliorie e senza dritto ad indennizzo, sconta la tassa di trasferimento d'immobili a titolo oneroso, poichè il determinato contratto è una vera e propria costituzione d'enfiteusi, non un appalto nè una locazione.

———

Num. 8 del Vol. IV

Avv. **Froda** — Causa **Canofari**

Cont. 6494. Corte di Appello 1.ª Sezione. 25 gennaio 1886 sentenza favorevole.

Si avvera un nuovo trasferimento soggetto a tassa proporzionale, quando la nomina della persona per cui conto si dice fatto l'acquisto, non avvenga nei tre giorni successivi alla stipula dell'atto in cui si contiene la riserva di nominar l'effettivo acquirente.

———

Num. 9 del Vol. IV

Avv. **T. Rossi** — Causa **Pocobelli, Lucatorto** e **Schiavone-Briganti**

Cont. 5840. Corte di Appello 2.ª Sezione. 9 marzo 1885 sentenza contraria.

L'atto con cui l'aggiudicatario esclusivo di un appalto, si associa altri cui rende comuni i dritti e gli oneri derivanti dal contratto, costituisce una cessione di appalto soggetta alla tassa proporzionale stabilita pel determinato tipo di appalto.

———

Num. 10 del Vol. IV

Avv. **T. Rossi** — Causa **Nobile** e **Hohenlohe**

Cont. 5785. Corte di Appello 3.ª Sezione. 8 aprile 1885 sentenza favorevole.

Costituisce un atto di liberalità a titolo gratuito, soggetto alla relativa tassa proporzionale, la remissione della mercede locativa fatta dal locatore al locatario nella scrittura medesima di locazione, in cui, per dippiù, si promette al locatario il pagamento di una somma annua. Nè a decampare dalla rigorosa applicazione del principio, varrebbe eccepire l'indole dell'ente locatario, per far ritenere la largizione a scopo di beneficenza.

In ogni modo, se pur fosse accertato lo scopo di beneficenza, la liberalità costituirebbe un corrispettivo delle opere di beneficenza, e l'atto andrebbe soggetto alle tasse proporzionali d'obbligo e di cessione di rendite.

———

Num. 11 del Vol. IV

Avv. T. **Rossi** — Causa **Siniscalchi**

Cont. 6304. Corte di Appello 3ª Sezione. 1 giugno 1885 sentenza contraria.

Costituisce *datio in solutum*, soggetta a tassa proporzionale di trasferimento immobiliare a titolo oneroso, il pagamento con immobili della dote promessa in contanti.

Num. 12 del Vol. IV

Avv. T. **Rossi** — Causa **Comune di Sarno** *ed altri*

Cont. 7008. Corte di Appello 1.ª Sezione. 13 maggio 1885 sentenza contraria.

Il contratto con cui si pattuisce, che il pagamento della maggior parte del preteso estaglio di una selva cedua, sia dovuto nel momento del taglio del legname, agli effetti della tassa di registro costituisce una vendita di taglio di bosco e non una locazione.

Num. 13 del Vol. IV

Avv. T. **Rossi** — Causa **Novelli** *ed altri*

Cont. 4972. Corte di Appello 1.ª Sezione. 22 maggio 1885 sentenza contraria.

Attribuito un fondo in divisione a titolo di legittima, la cessione che indi se ne faccia dalla legittimaria a favore del debitore della dote, per conseguire da costui l'intera somma promessale in conto della successione futura, sconta la tassa stabilita per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.

Num. 14 del Vol. IV

Avv. T. Rossi — Causa **Barracano e Tramontano**

Cont. 3233. Corte di Appello 3.ª Sezione. 16 dicembre 1885 sentenza favorevole.

Solo le procure speciali per un determinato singolo atto o contratto, godono l'esenzione dall'obbligo della registrazione; tutte le altre sono soggette a tassa fissa. Ed il Notaio che autenticò la firma del mandante, è tenuto *in solidum* con costui della tassa e penale ricadenti sull'atto.

Num. 15 del Vol. IV

Avv. T. **Rossi** — Causa **Di Lorenzo**

Cont. 2906. Corte di Appello 3.ª Sezione. 31 dicembre 1885 sentenza favorevole.

La sentenza di condanna emessa in base di un contrattò di subappalto non registrato, sconta la tassa di cessione di appalto, dovuta solidalmente dalla parte istante in giudizio e da quella che fu condannata alle spese.

Num. 16 del Vol. IV

Avv. **De Virgiliis** — Causa **Alfano**

Cont. 6297. Corte di Appello 2.ª Sezione. 27 maggio 1885 sentenza contraria.

Nei procedimenti di stima, solo il termine per provocare il giudizio di stima (cinquanta giorni) è prescritto a pena di decadenza.

Niun termine poi, e tanto meno a pena di nullità, è prescritto ai periti per procedere alle operazioni peritali.

Num. 26 del Vol. III

Avv. **Abignente** — Causa **Dini** e **Manfredi**

Cont. 4612. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 22 luglio 1885 sentenza preparatoria.

La sentenza con cui un atto è dichiarato simulato, non dà dritto a ripetizione delle tasse soddisfatte; poichè la simulazione non costituisce un fatto indipendente dalla volontà delle parti e preesistente alla stipula, al qual caso soltanto va applicata la regola sancita dall' art. 11 della legge di registro.

Num. 17 del Vol. IV

Avv. **Abignente** — Causa **Boris**, **Varosi** e **Rava**

Cont. 6685. Tribunale Civile 1ª Sezione. Transatto.

La vendita di tutti gli oggetti esistenti in un magazzino, compresi i mobili, lo stabile e *l' accorsatura* dello stabilimento commerciale, non costituisce una vendita fra commercianti su cui si sconta la tassa di favore, ma va soggetta alla tassa comune di trasferimento mobiliare ed immobiliare.

Num. 18 del Vol. IV

Avv. **Abignente** — Causa **Piscopo**

Cont. 7374. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 9 ottobre 1885 sentenza contraria.

Le delegazioni di pagamento, anche se accettate soltanto dal creditore delegatario, scontano la relativa tassa stabilita dalla tariffa.

Num. 19 del Vol. IV

Avv. **Abignente** — Causa **Correale**

Cont. 7343. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 20 agosto 1885 sentenza contraria.

Agli effetti della tassa di registro, esiste novazione, per cui è dovuta la relativa tassa, sempre quando all'antico vien sostituito un nuovo debitore, col consenso esplicito del creditore e dei debitori cedente e ceduto.

Num. 20
del Vol. IV

Avv. **Abignente** — Causa **Correale**

Cont. 7313. Corte Appello 2.ª Sezione 5 febbraio 1885 sentenza contraria.

Costituisce novazione agli effetti della legge di registro, la sostituzione di un nuovo all'originario debitore, consenzienti tutti gli interessati.

In ogni caso, tale sostituzione costituirebbe per lo meno una delegazione accettata, su cui è dovuta la relativa tassa.

Num. 21
del Vol. IV

Avv. **Abignente** — Causa **Filomarino** e **Brancaccio**

Cont. 7141. Corte Appello 4.ª Sezione 4 maggio 1885 sentenza contraria.

La transazione non semplicemente tacitativa delle reciproche pretese, ma con novazione dei dritti preesistenti delle parti, sconta la tassa proporzionale di trasferimento in relazione ai nuovi dritti trasferiti.

Num. 22
del Vol. IV

Avv. **Abignente** — Causa **Gambardella** e **Carnevale**

Cont. 5175. Tribunale Civile 1.ª Sezione 20 maggio 1885 sentenza favorevole.

L'obbligo a non ritardare oltre il terzo giorno dall'esibizione la registrazione dell'atto, è subordinato all'altro che hanno le parti di pagar le tasse regolarmente liquidate dal Contabile. Non è quindi lecito alle parti di procedere ad offerta reale di tasse arbitrariamente da esse liquidate, per costringere in tal modo il Contabile ad eseguire la registrazione.

Num. 23
del Vol. IV

Avv. **Abignente** — Causa **Poma**

Cont. 7080. Corte Appello 4.ª Sezione. Rinunziato dalla controparte.

Conferito in una società, prima l'*uso* e poi la *proprietà* piena di uno stabilimento industriale, la tassa sul secondo conferimento va commisurata sulla metà del valore reale dell'immobile, per esser stata soddisfatta la tassa sull'altra metà dello intero valore reale, nel conferimento del semplice uso.

Num. 24
del Vol. IV

Avv. **Abignente** — Causa **Ravone**

Cont. 5812. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 8 maggio 1885 sentenza favorevole.

Costituisce un vero trasferimento mobiliare, la cessione fatta da un socio dei dritti da lui vantati in una società, dopo averne proceduto alla liquidazione.

Sul prezzo di tale cessione, si sconta la tassa normale e non quella di favore stabilita per la vendita di merci fra commercianti.

La dilazione al pagamento, costituisce un termine e non una condizione per la quale debba rimaner sospesa l'esazione della tassa.

———

Num. 27 del Vol. III

Avv. **Bianco** — Causa **Palma**

Cont. 6157. Corte di Appello 2.ª Sezione. 18 dicembre 1885 sentenza favorevole.

Una scrittura o un documento, sfornito della formalità essenziale della registrazione, non può essere atteso dal magistrato.

———

Num. 25 del Vol. IV

Avv. **Bianco** — Causa **Provincia di Napoli**

Cont. 5871. Corte di Appello 2.ª Sezione. 15 giugno 1885 sentenza favorevole.

I trasferimenti immobiliari derivanti da espropriazione coatta per causa di pubblica utilità, erano assoggettati a tassa proporzionale anche dalla legge 21 aprile 1862 sulle tasse di registro.

———

Num. 26 del Vol. IV

Avv. **D'Agostino** — Causa **Acquaviva d'Aragona e Ferdichini**

Cont. 6121. Corte di Appello 2.ª Sezione. 5 aprile 1886 sentenza contraria.

Menzionata in un atto pubblico una scrittura privata non registrata, oltre alla tassa sull'atto pubblico, è dovuta altresì la tassa ricadente sulla scrittura privata.

———

Num. 27 del Vol. IV

Avv. **D' Agostino** — Causa **Bitetti**

Cont. 7046. Corte di Appello 3.ª Sezione. 31 dicembre 1885 sentenza favorevole.

La donazione con accollo al donatario dei debiti iscritti sui beni donati, per la parte di valore rappresentata dagli oneri trasferiti a carico del donatario, costituisce un trasferimento d'immobili a titolo oneroso passibile della relativa tassa proporzionale.

———

Num. 28 del Vol. IV

Avv. **D'Agostino** — Causa **Società anonima dei Tramvays a vapore ed Otlet**

Cont. 6279. Corte di Appello 1.ª Sezione. 25 febbraio 1885 sentenza favorevole.

All'emenda dell'erronea tassazione, derivante non da aumento di valore attribuito dalla Finanza alla cosa obbietto del

trasferimento, ma dall' occultata *quantità* dell'obbietto su cui fu proporzionato il valore tassato, ben si procede mediante tassazione supplementare e non col procedimento di stima.

Num. 29 del Vol. IV

Avv. **D'Agostino** — Causa **Società anonima dei Tramvays a vapore** ed **Otlet**

Cont. 9320. Corte di Appello 1.ª Sezione 31 dicembre 1885 sentenza contraria.

Interpetrazione di contratto — Valutazione delle cose cedute ed appaltate — Esame di perizia — Quistioni di fatto.

Num. 30 del Vol. IV

Avv. **D'Agostino** — Causa **Troise** e **Milosa**

Cont. 6121. Corte di Appello 4.ª Sezione 17 giugno 1885 sentenza favorevole.

Costituisce cessione dei dritti vantati in una società, e non un aumento del capitale sociale per entrata di nuovo socio, il contratto còn cui, mediante un prezzo pattuito, il socio cede ad un terzo i suoi dritti, sostituendolo in sua vece nella società.

TASSA DI SUCCESSIONE

Num. 31 del Vol. IV

Avv. **Mandarini** — Causa **Redondo** e **Lopez-Gomez**

Cont. 6295. Corte di Appello 1.ª Sezione. Transatto.

Il termine ordinario per eseguire la denunzia delle successioni, è perentorio tanto per chi domicilia in Italia quanto per chi risiede all' estero.

Num. 32 del Vol. IV

Avv. **Zorzi** — Causa **Pinto** e **Presutti**

Cont. 1518. Corte di Appello 4.ª Sezione 14 agosto 1885 sentenza favorevole.

La nullità di un testamento stipulata per contratto, non toglie che la liquidazione della tassa di successione ricadente sull' eredità debba esser fatta a norma dell' annullata disposizione testamentaria. Poichè la nullità, anche se sostanziale, dell'atto, è inefficace agli effetti della legge di registro, quando non sia dichiarata dall' autorità giudiziaria competente in giudizio contradittorio fra le parti; non potendo la loro volontaria rinunzia alla validità dell'atto, far venire meno nella Finanza il dritto alla tassa.

Num. 33 del Vol. IV

Avv. **Freda** — Causa **Morisani**

Cont. 3509. Corte di Appello 3.ª Sezione. Transatto.

I mezzi di prova stabiliti dall'art. 53 legge di registro, per giustificare le passività o l'inesistenza di attività ereditarie, sono tassativi e non ammettono equipollenti.

Num. 17 del Vol. III

Avv. **T. Rossi** — Causa **Sirignano** e **Vietri**

Cont. 5802. Corte di Appello 1.ª Sezione. 6 marzo 1885 sentenza contraria.

La stima non essendo predisposta che per l'accertamento del solo valore immobiliare dell'eredità, la proposta d'aumento, per scongiurare l'iniziato procedimento di stima, non può riferirsi che al valore degli immobili ereditarii. Quindi, la scoverta posteriore al concordato, di crediti non denunziati, non esime dal pagamento della tassa e penale di omissione sovra essi ricadenti.

Num. 34 del Vol. IV

Avv. **T. Rossi** — Causa **Casola e Morone**

Cont. 5909. Corte di Appello 1.ª Sezione. 11 marzo 1885 sentenza favorevole.

Il debitore che succede *ope legis* al suo creditore, non per questo è esente dal pagar la tassa sulla somma del proprio debito che compensa col suo dritto ereditario, anche quando coll'atto costitutivo dell'obbligo fosse stato pattuito, che sussistendo il debito all'apertura della successione del creditore, il debitore l'avrebbe imputato in conto della sua quota legittima.

Num. 35 del Vol. IV

Avv. **T. Rossi** — Causa **Verducci** e **Mauri**

Cont. 5986. Corte di Appello 1ª Sezione. 13 aprile 1885 sentenza contraria.

Per l'indole solidale della tassa di successione, il procedimento di stima proposto e ultimato in confronto del solo coerede che denunziò la successione, fa stato contro gli altri, sia agli effetti della tassa e penale sul maggior valore assodato dai periti, che pel rimborso delle spese occorse nel procedimento di stima.

Num. 36 del Vol. IV

Avv. **T. Rossi** — Causa **Pizzuti** e **Maglietta**

Cont. 4972. Corte di Appello 2.ª Sezione. 8 giugno 1885 sentenza contraria.

Le penali per omessa denunzia e per tardivo pagamento, sono dovute indipendentemente da qualunque indagine subbiettiva od obbiettiva di dolo o di colpa nel contribuente.

I modi di prova indicati dall' art. 53 per giustificare i debiti ereditarii, sono tassativi e non ammettono equipollenti; ed a supplirli, non vale nemmeno la dimostrazione dell' esistenza reale e legale del debito.

Num. 20 del Vol. III

Avv. **De Virgiliis** — Causa **Tedesco**

Cont. 6451. Corte Appello 3.ª Sezione 20 marzo 1885 sentenza favorevole.

Per godere il beneficio accordato dall'art. 52 della legge di registro per le tasse ricadenti sul credito ereditario di dubbia esigibilità, l' erede non deve ometterne la relativa denunzia, perchè sia liquidata la tassa sospendendosene la riscossione.

Num. 37 del Vol. IV

Avv. **La Terza** — Causa **Sanfelice** e **Ritiro Perrino**

Cont. 6153. Corte Appello 1ª Sezione Pendente.

L'erede fiduciario, essendo dalla legge considerato come un erede vero e proprio, non può sottrarsi al pagamento della relativa tassa di successione nei termini e modi stabiliti dalla legge di registro.

La propalazione della fiducia, non costituisce quel fatto indipendente dall' erede, pel quale l'art. 11 della legge di registro accorda il dritto a ripetere le tasse pagate.

Num. 26 del Vol. III

Avv. **Abignente** — Causa **Dini** e **Manfredi**

Cont. 4612. Tribunale Civile 1.ª Sezione 22 luglio 1885 sentenza preparatoria.

La penale per omessa denunzia di cespite ereditario, è dovuta a prescindere da qualunque indagine sul dolo o la colpa del denunziante nell' omissione.

Num. 38 del Vol. IV

Avv. **D'Agostino** — Causa **Petroni**, **Cervati**, **Pedace**, **Correale** *ed altri*

Cont. 5782. Corte Appello 1ª Sezione 21 marzo 1887 sentenza contraria.

La deduzione dei debiti ereditarii, essendo consentita sol quando se ne provi la esistenza nei modi tassativi stabiliti dall' art. 53 della legge di registro, l' utile graduazione ottenuta dal creditore del *de cuius* nell' espropriazione dei beni ereditarii, non dà dritto agli eredi di dedurre il debito come passivo della successione, quando esso non risulti giustificato a tenore del detto art. 53.

Num. 39 del Vol. IV

Avv. D'Agostino — Causa Cannaviello e Scotto

Cont. 6533. Corte di Appello 1.ª Sezione. 15 aprile 1885 sentenza contraria.

La dichiarazione di condominio contenuta in un testamento, non è efficace a sottrarre alla tassa di successione, ricadente sull'eredità del testatore, la parte dei beni spettanti al condomino.

L'inesistenza di attivo creditario, non si prova altrimenti che nei modi tassativi stabiliti dalla legge per la deduzione del passivo.

Num. 40 del Vol. IV

Avv. Astuni — Causa Monte dei Poveri Vergognosi

Cont. 1827. Corte di Appello 1ª Sezione. 14 agosto 1885 sentenza favorevole.

La prescrizione legalmente interrrotta verso uno dei condebitori della tassa di successione, è utilmente interrotta anche verso gli altri.

ASSE ECCLESIASTICO

Num. 1 del Vol. I

Avv. Loasses — Causa Falanga ***ed altri*** **pel Collegio Asiatico**

Cont. 7062. Corte di Appello 3ª Sezione. 21 dicembre 1885 sentenza contraria.

La natura laica od ecclesiastica di un ente morale, si desume dall'atto con cui ebbe vita giuridica: quindi, l'ecclesiasticità o la laicità deriva dall'atto di fondazione emanato dalla legittima autorità, e non dalle proposte che furono fatte per la creazione dell'ente.

Il Collegio Asiatico, già dei Cinesi, alla stregua dell'atto di sua fondazione, è chiarito un ente laico d'istruzione, e non ecclesiastico a scopo di culto.

Num. 1 del Vol. V

Avv. Mandarini — Causa Balestra

Cont. 6202. Tribunale Civile 1.ª Sezione. Pendente.

Costituisce un ente autonomo per sè stante a scopo di culto, e perciò soggetto a soppressione, il legato per celebrazione perpetua di messe, coll'assegnazione di un'annua rendita debitamente vincolata.

6

Num. 2 del Vol. V

Avv. Baccarani—Causa **Arciconfraternita di S. Giuseppe Vestire i Nudi**

Cont. 2312. Corte d'Appello 1.ª Sezione. 20 marzo 1885 sentenza contraria.

Ricostituita la dotazione di una cappellania laicale antecedentemente al R. Decreto 16 settembre 1831, col quale furono ripristinati quegli enti, la perpetuità di essa perdura, qualunque fossero le condizioni imposte nell'atto di ricostituzione del suo patrimonio. Nè vien meno la qualità sua per essere stata assegnata a titolo di sacro patrimonio.

La dotazione di un ente autonomo, può anche consistere in un'annua rendita a carico dell'eredità del fondatore.

Num. 3 del Vol. V

Avv. Baccarani — Causa **Curci** e **Morriello**

Cont. 6493. Corte d'Appello 1ª Sezione. 8 giugno 1885 sentenza favorevole.

La distinzione tra cappellania e benefizio ecclesiastico, per l'applicazione delle leggi eversive, è semplicemente di forma, essendo identica negli effetti.

A costituire il benefizio ecclesiastico occorre il concorso di tre elementi: la dotazione perpetua, l'erezione in titolo, ed il sacro officio.

Pei canoni del Concilio di Trento, i modi ordinari di acquisto del patronato, si riducono alla fondazione ed alla dotazione.

Conferito all'Ordinario, non come preposto alla collazione dei benefizii ecclesiastici della diocesi ma come Rettore della fondazione, il dritto di scelta fra diversi chiamati al patronato passivo, si mette in essere un vero patronato attivo ecclesiastico.

Num. 4 del Vol. V

Avv. Baccarani — Causa **Castrucci**

Cont. 6563. Corte d'Appello 4.ª Sezione. Transatto.

Effettuatosi lo svincolo dei beni dotalizii di un benefizio, l'investito è carente di dritti ed azioni contro il Demanio dello Stato, dovendo sperimentar le sue ragioni esclusivamente in confronto del patrono svincolante.

Num. 10 del Vol. I

Avv. Zorzi — Causa **De Lucia, Crisci** ed *altri*

Cont. 4125. Corte d'Appello 5.ª Sezione. 22 maggio 1885 sentenza favorevole.

Il decreto 18 maggio 1857, coll'abolire la condizione del Regio assenso, rese validi tutti gli acquisti fatti dal Clero non ostante la mancata sovrana autorizzazione.

Num. 5 del Vol. V

Avv. Freda — Causa Monaci

Cont. 5924. Corte di Appello 3.ª Sezione. 19 agosto 1885 sentenza favorevole.

Vendita di beni — Rivendicazione di fondi non compresi nella vendita — Esame dei documenti — Quistioni di fatto.

Num. 6 del Vol. V

Avv. Freda — Causa Caprice

Cont. 5531. Corte di Appello 1ª Sezione. 19 giugno 1885 sentenza favorevole.

Terraggiera — Commutazione — Canoni attrassati — Esame di documenti — Quistioni di fatto.

Num. 7 del Vol V

Avv. Perfumo — Causa Campo

Cont. 7091. Corte di Appello 1.ª Sezione. 8 febbraio 1886 sentenza favorevole.

Non costituisce semplice onere di coscienza ma una vera cappellania, il legato di messe con carattere di perpetuità, e con dotazione propria e distinta dal restante patrimonio del fondatore.

Num. 32 del Vol. III

Avv. Cafaro — Causa Ruffo di Spinoso e di Castelcicala e Pescione

Cont. 7034. Tribunale Civile 5.ª Sezione. 27 luglio 1885 sentenza favorevole.

I beni delle cappellanie laicali svincolate nel 1807, e che al sopravvenir del decreto di ripristinazione di quegli enti nel 1831 non si trovavano distratti, ritornarono alla originaria destinazione facendo in tal modo rivivere l'ente.

Elementi essenziali a costituir la cappellania laicale, sono: la creazione di un ente perpetuo; lo scopo di culto rappresentato dalla celebrazione di determinati uffizii; la indipendenza dal potere ecclesiastico; un cappellano; una dote speciale e determinata.

N.B. Tali teoriche sono più diffusamente svolte nella memoria d'appello, num. 25 del vol. VI.

Num 8 del Vol. V

Avv. Cafaro — Causa Cigala e De Magistris

Cont. 5462. Corte di Cassazione di Roma (resistente). 29 dicembre 1886 arresto di rigetto.

Per gli statuti dell'Ordine Costantiniano, la dotazione di una Commenda consiste nella proprietà del cespite che si assegna dal fondatore, col godimento riservato a titolo di usu-

frutto nel primo investito e successivi chiamati, fino alla estinzione completa della famiglia. Tale godimento dei chiamati, non è temporaneo ma dura quando la loro vita naturale.

Un sacro patrimonio costituito su Commenda Costantiniana, non può riguardar che l'usufrutto delle rendite dei beni dotalizii, poichè la proprietà di quei beni spettava all' Ordine e non all' investito della Commenda.

Num. 9 del Vol. V

Avv. **Marfella** — Causa **Congrega di Carità di Marcianise**

Cont. 2685. Corte di Appello 3.ª Sezione. 15 giugno 1885 sentenza contraria.

Le Cappelle del Napoletano, benchè amministrate da enti laici quali le Congreghe di Carità, sono soggette alle leggi eversive.

Num. 10 del Vol. V

Avv. **Marfella** — Causa **Giordano** ed **Adinolfi**

Cont. 6171. Corte di Appello 4.ª Sezione. 16 marzo 1885 sentenza contraria.

Le cappellanie laicali soppresse nel 1807, furono ripristinate di dritto col decreto 16 settembre 1831. Ed i beni dotalizii che non si trovarono distratti all' epoca della ripristinazione di quegli enti, divennero novellamente inalienabili dopo quel decreto, e sono colpiti dalle vigenti leggi eversive dell' asse ecclesiastico.

Num. 35 del Vol. III

Avv. **La Terza** — Causa **Ronzio**

Cont. 6395. Corte di Appello 4ª Sezione. 8 aprile 1885 sentenza favorevole.

L' ente resta sempre cappellania e non diventa un semplice onere di coscienza, per la mancanza di Regio assenso o di possesso nel cappellano del fondo dotalizio.

Num. 11 del Vol. V

Avv. **La Terza** — Causa **Trapasso, Castelliti** ed *altri*

Cont. 5782. Corte di Appello 3ª Sezione. 27 marzo 1885 sentenza favorevole.

L'art. 826 delle leggi civili abolite, fu abrogato dal decreto 18 maggio 1857, mediante cui gli acquisti degli enti ecclesiastici diventarono perfetti non ostante la mancata autorizzazione sovrana. Ed il decreto dittatoriale 18 ottobre 1860, ripristinando la necessità del Regio assenso, non menomò i dritti quesiti no a quel tempo.

Num. 22 del Vol. I

Avv. Abignente — Causa Perna

Cont. 5662. Corte di Appello 1ª Sezione. 11 febbraio 1887 sentenza favorevole.

Alla riscossione del prezzo per le vendite dei beni pervenuti al Demanio dall'asse ecclesiastico, procedendosi colle forme privilegiate stabilite dalla legge 14 giugno 1866 sul credito fondiario, gli atti esecutivi contro gli acquirenti morosi non debbono essere preceduti dalla notificazione del titolo esecutivo.

Num. 36 del Vol. III

Avv. D'Agostino — Causa Mastrogiudice, Sersale, e De Martino

Cont. 6311. Corte di Appello 2ª Sezione. 6 marzo 1885 sentenza contraria.

Ogni fondazione a scopo di culto, con una dote propria e col carattere di perpetuità, costituisce un ente autonomo colpito dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico. Quindi, o benefizio semplice o cappellania laicale, l'ente è soppresso, e la differenza non ha importanza che per la diversa misura della tassa di svincolo dovuta dai patroni.

Il carattere distintivo tra la cappellania ed il benefizio, è costituito dall'ingerenza ecclesiastica nella nomina del *beneficiato*, ingerenza onninamente esclusa nella nomina del *cappellano*.

Num. 12 del Vol. V

Avv. D'Agostino — Causa De Georgio

Cont. 1890. Corte di Appello 1ª Sezione. 21 dicembre 1885 sentenza contraria.

Elementi costitutivi della cappellania laicale, sono: la fondazione autonoma e perpetua con propria dotazione a scopo di culto, ed il dritto nel patrono laico di nominare il cappellano, esclusa ogni ingerenza dell'autorità ecclesiastica.

Ben si racchiude lo scopo di culto, nella celebrazione di un determinato numero di messe in perpetuo.

Num. 13 del Vol. V

Avv. D'Agostino — Causa Congrega di Carità di Maddaloni e Barbato

Cont. 7170. Corte di Appello 2ª Sezione. Rinunziato.

Vendita eseguita dal Demanio, di fondo provveniente dall'asse ecclesiastico – Estensione del lotto venduto — Valutazione delle clausole del contratto – Esame di perizia – Quistioni di fatto.

FONDO PEL CULTO

RUOLI ESECUTIVI

Num. 14 del Vol. V

Avv. **Mandarini** — Causa **Mensa di Venosa, e Imparato**

Cont. 6047. Corte di Appello 3ª Sezione. 23 ottobre 1885 sentenza favorevole.

Il Fondo pel Culto non è il successore degli enti ecclesiastici soppressi anteriormente all'istituzione della Cassa Ecclesiastica.

Num. 15 del Vol. V

Avv. **Mandarini** — Causa **Di Palma e Monsolini**

Cont. 6190. Corte di Appello 4.ª Sezione 18 marzo 1887 sentenza contraria.

Pretesa duplicazione di partite di Ruolo esecutivo — Indagini e quistioni di fatto.

Num. 3 del Vol. V

Avv. **Baccarani**— Causa **Curci e Morriello**

Cont. 6493. Corte di Appello 1.ª Sezione. 8 giugno 1885 sentenza favorevole.

I benefizii semplici, ecclesiastici, laicali o misti, furono soppressi col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, attribuendosi metà della loro dotazione, in caso di patronato misto, alla Cassa Ecclesiastica, cui è succeduto, anche in tal dritto, il Fondo pel Culto.

Num. 16 del Vol. V

Avv. **Zorzi** — Causa **Congrega di Carità di Vallata**

Cont. 6338. Corte di Appello 1.ª Sezione. 11 marzo 1885 sentenza preparatoria.

Il prelevamento del trenta per cento sul patrimonio ecclesiastico, disposto a favore del Fondo pel Culto, è dovuto annualmente sulle rendite degli enti nè soppressi nè convertiti, i quali non l'abbiano corrisposto una volta *tantum*, mercè la consegna di un certificato di rendita pubblica nel preciso ammontare redditizio del prelevamento.

Num. 17 del Vol. V

Avv. **Zorzi** — Causa **Congrega di Carità di Montecalvo Irpino**

Cont. 6501. Corte di Appello 3ª Sezione. 27 aprile 1885 sentenza contraria.

Il prelevamento del trenta per cento, imposto dall'art. 18 della legge 15 agosto 1867 a favore del Fondo pel Culto sul patrimonio ecclesiastico, va commisurato su tutti i beni, tanto

immobiliari che mobiliari, appartenenti all' ente. Al prelevamento suddetto sono sottoposti anche gli enti non contemplati dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico; ed esso non va soggetto alla prescrizione quinquennale, non rivestendo i caratteri di una obbligazione pagabile ad anno.

Num. 18 del Vol. V

Avv. **Freda** — Causa **Nisco**

Cont. 5952. Corte di Appello 3.ª Sezione. 20 marzo 1885 sentenza favorevole.

Canone enfiteutico dovuto a Monastero soppresso — Passaggio del fondo *obnoxio* — Esame di documenti — Quistioni di fatto.

Num. 12 del Vol. I

Avv. **Vitolo** — Causa **Congrega del SS. Sacramento di Monteforte Irpino**

Cont. 6100. Corte di Appello 4.ª Sezione. 6 luglio 1885 sentenza favorevole.

Le spese di culto a carico del Fondo pel Culto, essendo pagamenti a scadenze annuali, sono soggette alla prescrizione quinquennale. Tale prescrizione, per la regola *in eo quod plus sit semper inest et minus*, non può dirsi tacitamente rinunziata per non esser stata dedotta specificamente, quando era stato impugnato addirittura il debito per carenza di dritto e di azione a pretenderlo.

Num. 19 del Vol. V

Avv. **De Virgiliis** — Causa **Cappuccio**

Cont. 6467. Corte di Appello 3.ª Sezione. 10 aprile 1885 sentenza contraria.

Si decade dal dritto all'assegno vitalizio accordato ai componenti degli enti ecclesiastici soppressi, quando il vitaliziato è provvisto di altro benefizio, non potendosi l' assegno cumulare col godimento delle rendite del benefizio.

L'investito di un benefizio ecclesiastico, non può essere ammesso a godere le temporalità annesse al benefizio, senza aver prima conseguito il Regio *Placet* (decreto 26 luglio 1863). La semplice nomina ecclesiasticamente ottenuta, non gli conferisce perciò alcun titolo o dritto alle temporalità, per valersene onde conservare l'assegno ottenuto dopo la nomina ma anteriormente al *Placet* Regio.

Num. 20
del Vol. V

Avv. **De Virgiliis** — Causa **Comune di Bagnoli Irpino**

Cont. 6126. Corte di Appello 1.ª sezione. 13 aprile 1885 sentenza contraria.

Trascorsi i termini perentorii stabiliti per opporsi alla formazione del Ruolo esecutivo, è inammessibile qualunque opposizione al debito in esso iscritto.

L'azione negatoria del debito resultante da Ruolo esecutivo, è soggetta alla prescrizione trentennale.

Il Fondo pel Culto non è obbligato ad adempiere gli oneri inerenti ai beni devolutigli, nel modo specifico designato dai benefattori, ma secondo la sua speciale missione ed il mutato ordine dei tempi. Non può quindi il debitore di una prestazione rifiutarne il pagamento, pretestando l'impossibilità od il non avvenuto adempimento degli oneri di cui la prestazione rappresentava il corrispettivo.

Num. 21
del Vol. V

Avvocati **Loasses e Cafaro** — Causa **Ruvo, Bevilacqua** *ed altri*

Cont. 5080. Corte di Cassazione (ricorrente). 15 novembre 18[illegible] arresto di annullamento.

I Ruoli esecutivi sono titoli sufficienti a far prova in giudizio dell'eminente dominio, ed a reclamare di conseguenza il pagamento della prestazione enfiteutica contro gli eredi ed altri aventi causa dei debitori ivi iscritti, e che siano possessori dei fondi gravati.

Num. 22
del Vol. V

Avv. **Marfella** — Causa **Cirone**

Cont. 7173. Corte di Appello 3ª Sezione. 5 aprile 1886 sentenza contraria.

Il giudizio per pagamento delle spese di culto, o di altro importante un onere a carico del Fondo pel Culto e non un semplice fatto di amministrazione, deve istituirsi in confronto del Direttor Generale del Fondo pel Culto e non dell'Intendente di Finanza.

Num. 23
del Vol. V

Avv. **Marfella** — Causa **Aceti, Azzoli** *ed altri* reddenti del Monistero di Montecassino

Delegati. 7175. Tribunale Civile di Cassino 28 febbraio 188[illegible] sentenza favorevole.

Per l'art. 1 della legge 8 giugno 1873, è obbligatoria la commutazione in danaro delle prestazioni in natura costituite nelle provincie meridionali, fra cui quelle in favore degli enti ecclesiastici devolute al Fondo pel Culto.

Num. 18 del Vol. I

Avv. La Terza — Causa **Tancredi**

Cont. 4632. Corte di Appello 2.ª Sezione. 8 giugno 1885 sentenza favorevole.

Il Fondo pel Culto è amministrazione ben diversa e distinta da quella del Demanio, ed a suo carico, dagli articoli 11 e 28 della legge 7 luglio 1866, è posto il pagamento dei debiti delle corporazioni religiose soppresse. Intimata perciò al Demanio la cessione di un tale credito, il Fondo pel Culto che paga all' originario creditore, non è tenuto al doppio pagamento, non essendo al caso applicabile la norma *qui male solvit bis solvit.*

Num. 24 del Vol. V

Avv. La Terza — Causa **Pastore**

Cont. 5086. Corte di Appello 2.ª Sezione. 29 maggio 1885 sentenza contraria.

Restituzione di fòndi — Rendiconto di rendite e capitali esatti dal Fondo pel Culto — Quistioni di fatto.

Num. 25 del Vol. V

Avv. Abignente — Causa **De Angelis** e **Commenda di Malta**

Cont. 5910. Corte di Appello 3.ª Sezione. 3 giugno 1885 sentenza favorevole.

Non è nulla la rinnovazione di Ruolo esecutivo, eseguita secondo le norme del dritto comune anzichè col procedimento amministrativo privilegiato non derogato dal codice civile italiano.

La rinnovazione del Ruolo, mettendo capo a un titolo unico, va fatta secondo le norme di competenza per materia e valore desunte dall'intero contesto del titolo che si vuol rinnovare, e non dalle diverse partite di esso.

I Ruoli esecutivi non ànno perduto efficacia tanto in pos sessorio che in petitorio, non essendo stata in nulla derogata la speciale legislazione al riguardo.

Num. 26 del Vol. V

Avv. Abignente — Causa **R. Albergo dei Poveri** *ed altri*

Cont. 4673. Tribunale Civile 4.ª Sezione. 10 febbraio 1886 sentenza contraria.

Natura della prestazione — Prescrizione del Ruolo — Quitioni di fatto.

Num. 27 del Vol. V

Avv. Barreca — Causa Eredità **Montemiletto**

Cont. 6661. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 10 luglio 1885 sentenza favorevole.

In base della procedura privilegiata, il Fondo pel Culto può procedere all'esecuzione senz'aver un titolo esecutivo.

Il termine per le opposizioni a Ruolo esecutivo, decorre dalla *pubblicazione* e non dall'ordinanza di esecutorietà.

L'ordinanza di esecutorietà, non è soggetta a termini di rigore a pena di decadenza.

Cambiata, tra la pubblicazione del Ruolo e l'ordinanza di esecutorietà, la giurisdizione amministrativa di un Comune, a rendere esecutivo il Ruolo permane la competenza del Prefetto avente giurisdizione sul Comune al momento della pubblicazione.

In tema di rinnovazione, sono inammessibili eccezioni che riguardano la formazione primitiva del Ruolo.

Num. 28 del Vol. V

Avv. **Barreca** — Causa **Marotti** e **Carbone**

Cont. 6519. Corte di Appello 2ª Sezione. 17 agosto 1885 sentenza favorevole.

Rinnovazione di contratto di enfiteusi *beneventana* per decorso ventinovennio — Criterii da seguirsi nella determinazione del canone, quando vengano in conflitto la consuetudine ed i patti delle tavole di fondazione — Ripartizione delle spese.

DRITTO FEUDALE

Num. 1 del Vol. II

Avv. **Mandarini** — Causa **Venato-Dentico**

Cont. 1226. Tribunale Civile 2.ª Sezione. 22 giugno 1885 sentenza contraria.

Il termine prescritto dalle leggi eversive della feudalità, per la liquidazione dei compensi in corrispettivo degli aboliti dritti feudali, era perentorio e dettato a pena di decadenza.

L'azione tendente ad ottenere la liquidazione del compenso, è soggetta alla prescrizione trentennale.

Un dritto di *passo* o di *corredura* non può provarsi che mercè documenti.

Num. 29 del Vol. V

Avv. **Rubini** — Causa **Pellicciari**

Cont. 7266. Corte di Cassazione (*resistente*). 8 gennaio 1886 arresto di rigetto.

I decreti 3 dicembre 1808 e 16 ottobre 1809, e le istruzioni 24 maggio 1810, essendo stati emanati per regolare l'abolizione di dritti feudali, riescono inapplicabili ai dritti patrimoniali e privati dei feudatarii.

DEMANIO PUBBLICO

ACQUE — SPIAGGE — ARENILI

Num. 31 del Vol. V

Avv. **Rubini** — Causa **Spinelli** e **Buonfiglio**

Cont. 5121. Corte di Appello 4ª Sezione. 20 aprile 1887 sentenza contraria.

Proprietà dei canali dei RR. Lagni — Valutazione di titoli e di perizia — Quistioni di fatto.

DEMANII — USI CIVICI

Num. 1 del Vol. III

Avv. **Mandarini** — Causa **Comune di Rionero Sannitico**

Cont. 7388. Corte di Appello 4ª Sezione. Rinunziato dalla controparte.

La prestazione dovuta al Comune dai quotisti dei demanii comunali, riveste il carattere di un censo riservativo e non di canone enfiteutico.

Num. 31 del Vol. V

Avvocati **Loasses** e **Freda**—Causa **Comune di Eboli**

Cont. 6611. Corte di Appello 1.ª Sezione 17 luglio 1885 sentenza contraria.

Aggregati *ope legis* i demanii comunali all'Amministrazione della Bonifica, poichè il possesso tenutone non potrebbe qualificarsi arbitraria detenzione, è inammessibile l'azione di spoglio o di rivendicazione, col conseguente rendiconto dei frutti, promossa contro l'Amministrazione suddetta.

Num. 32 del Vol. V

Avv. **Cafaro** — Causa **Dinella** e **Comune di Forenza**

Cont. 6617. Corte di Cassazione (resistente). 7 novembre 1885 arresto di rigetto.

Reintegra di terre demaniali—Valutazione di ordinanza di Commissario Ripartitore, riconoscente la insussistenza di usi civici su demanio ecclesiastico—Mancanza d'interesse a ricorrere contro la disposta perizia per accertare se le terre pretese rientrassero in quelle contemplate dall' ordinanza del Commissario Ripartitore — Quistioni di fatto.

Num. 29 del Vol. V

Avv. **Rubini** — Causa **Pelliceiari**

Cont. 7266. Corte di Cassazione (resistente). 8 gennaio 1886 arresto di rigetto.

Le prestazioni per colonie costituite su demanii feudali o ecclesiastici, rivestono indole e natura di censi riservativi; ma tale carattere ripugna alle prestazioni dovute per colonie costituite sui beni patrimoniali della Chiesa.

TAVOLIERE — SILA

Num. 33
del Vol. V

Avv. Freda — Causa Montalto

Le liquidazioni amministrative per l' affranco dei canoni dovuti al Tavoliere di Puglia, non sono soggette a perenzione, non costituendo istanze giudiziali.

Cont. 6537. Corte [illegible] Cassazione (ricorrente) 13 marzo 1885 arresto di annullamento.

Num. 34
del Vol. V

Avv. Freda — Causa Montalto

Le liquidazioni amministrative per l' affranco dei canoni dovuti al Tavoliere di Puglia, non costituendo istanze giudiziarie, sono imperimibili.

Cont. 6537. Corte d' Appello 2ª Sezione 3 agosto 1885 sentenza contraria.

Num. 13
del Vol. I

Avv. Vitolo — Causa Brutto

Le prestazioni di *fida*, *giocatico* e *granetteria* gravitanti sul territorio della Sila di Calabria, costituendo oneri territoriali, sono a carico del possessore delle terre silane.

Ritenuto incensurabilmente in fatto, che date terre facciano parte della Sila, ne deriva ineluttabilmente in linea di dritto la loro soggezione alla *fida*, *giocatico* e *granetteria*, sino a che non ne sia seguito l'affranco nei termini e modi stabiliti dalla legge 25 maggio 1876 sulla Sila.

Cont. 7053. Corte [illegible] Cassazione (resistente). 14 giugno 1885 arresto di rigetto.

Num. 35
del Vol. V

Avv. Cafaro — Causa Comune di Agnone

La proprietà dei *Tratturi* del Tavoliere e dei *Riposi* laterali, appartiene al Demanio perchè costituenti una *proprietà pubblica*. Ed il Demanio ne procede ritualmente alla vendita, al cessar dei bisogni cui erano destinati.

I verbali di contravvenzione per usurpazioni verificate sui *Tratturi*, fanno piena fede in giudizio.

Cont. 6540. Corte Appello 1.ª Sezione 7 dicembre 1885 sentenza contraria.

Num. 9
del Vol. II

Avv. Cafaro — Causa De Matteis

I verbali di contravvenzione per usurpazioni verificate sui *Tratturi*, fanno piena fede in giudizio. Nè l'autorità giudiziaria può revocare gli ordini di reintegra emanati dall' autorità amministrativa.

Cont. 6481. Corte d' Appello 3.ª Sezione 5 agosto 1885 sentenza preparatoria.

Ordinata la generale reintegra dei *Tratturi* con la legge 13 gennaio 1817, le piante topografiche di essi, anteriori a quell'epoca, non possono far stato nè spiegare una efficacia maggiore delle altre compilate in esecuzione della generale reintegra disposta per legge.

SERVIZII PUBBLICI

Num. 36 del Vol. V

Avv. **Vitolo** — Causa **Comune di Taranto**

Cont. 7205 *bis*. Corte di Cassazione (resistente). 26 novembre 1885 arresto di rigetto.

Le cessioni di locali demaniali, fatte da Gioacchino Murat a diversi Comuni col decreto 21 aprile 1813, e confermate da Ferdinando I col decreto 6 novembre 1816, per adibirli agli ***usi pubblici*** specificatamente in detto decreto indicati, costituiscono delle ***donazioni sub modo***, la cui efficacia giuridica veniva meno col distrarre i detti locali dalla designata destinazione.

La caducità della donazione, così come sarebbe valido fondamento all'azione dello Stato per rivendicare quei locali, riesce inoppugnabile eccezione per respingere la rivendicazione tentata dai Comuni di quei medesimi locali che si trovano già reintegrati al patrimonio dello Stato. Tantoppiù, quando tale reintegrazione siasi verificata per effetto di un posteriore decreto (24 novembre 1816) del Sovrano assoluto, che ai locali già conceduti ai Comuni e non adibiti all'uso pubblico designato, diede una nuova destinazione per pubblici servizii a carico dello Stato, quali sono gli alloggi militari.

Num. 10 del Vol. II

Avvocati **Loasses e Cafaro** — Causa **Comune di S. Maria C. V.**

Cont. 4112. Corte di Appello 1.ª Sezione. 1 luglio 1885 sentenza favorevole.

Gli archivi provinciali ed i suppletorii, in base alla legge 12 dicembre 1816 che li creava, erano istituzioni provinciali e perciò a carico delle Provincie. Nè la suprema tutela, che, per la legislazione amministrativa dell'ex reame di Napoli, aveva sulle Province il Ministro dell'Interno, può indurre responsabilità alcuna dello Stato a sopperire alla spesa per tale pubblico servizio.

Num. 37 del Vol. V

Avv. **Marfella** — Causa **Vollono e Bianchi**

Cont. 6434. Corte d. Appello 3.ª Sezione. 23 novembre 1885 sentenza favorevole.

Assodato per giudicato, il dritto incondizionato dell'Erario alla rivalsa delle spese a debito anticipate in un giudizio di graduazione, non è lecito, in sede di liquidazione dei crediti, restringere l'ammontare di tali spese a quelle puramente necessarie.

Num. 38 del Vol. V

Avv. Abignente — Causa **Carlino**

Cont. 7213. Tribunale Civile 1ª Sezione. 24 marzo 1886 sentenza favorevole.

Il trasporto dei pacchi postali assunto dalle RR. Poste, non importa una responsabilità assoluta dell'Amministrazione, che invece è tenuta soltanto ai speciali indennizzi stabiliti nei diversi casi dai regolamenti emanati per tale servizio.

Le convenzioni internazionali pel servizio dei pacchi postali da e per l'estero, essendo approvate dal Parlamento e sanzionate dal Re, costituiscono vere leggi dello Stato, di cui non può allegarsi ignoraza scusabile.

DRITTO E PROCEDURA CIVILE

Num. 1 del Vol. VI

Avv. **Loasses** — Causa **Fazzari**

Cont. 6614. Corte di Cassazione (resistente). 17 luglio 1885 arresto di annullamento.

L'aforisma *cuius est solum eius est usque ad coelum et ad profundum*, non è portato della sapienza romana ma iperbole dei glossatori: mentre un dritto illimitato sul sottosuolo nel proprietario del suolo, è concordemente respinto dalle fonti del dritto romano, dai romanisti, dalle diverse legislazioni e statuti minerarii medioevali e moderni, dal codice civile italiano, e soprattutto dalla legge di espropriazione coatta per pubblica utilità, quando specialmente l'occupazione del sottosuolo non leda nè modifichi il godimento del suolo, secondo la destinazione attuale datagli dal proprietario.

Num. 8 del Vol. III

Avv. **Mandarini** — Causa **Canzaniello**

Cont. 1153. Corte di Appello 3.ª Sezione. 31 luglio 1885 sentenza favorevole.

In assenza del notificato, è bene eseguita la citazione, mediante rilascio della copia a persona sua familiare.

Num. 3 del Vol. I

Avv. Mandarini — Causa Ippolito e Montuori

Gli atti amministrativi non interrompono la prescrizione.

Cont. 4573. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 29 luglio 1885 sentenza contraria.

Num. 2 del Vol. VI

Avv. Mandarini — Causa Cosentino e De Simone

La prescrizione trentennaria compiutasi sotto l'impero del codice civile italiano, non è validamente interrotta da un atto di messa in mora notificato vigendo le abolite leggi civili.

Cont. 7255. Corte di Appello 3.ª Sezione. 30 aprile 1885 sentenza contraria.

Num. 16 del Vol. II

Avv. Baccarani — Causa Conforti

La istanza non riprodotta in un capo specifico delle conclusionali, si ha come abbandonata.

Il divieto di provare per testimoni convenzioni eccedenti le lire cinquecento, non è applicabile quando la prova è richiesta dal terzo per dimostrare la convenzione come *fatto* e non come *obbligazione.*

Cont. 6178. Corte di Appello 1.ª Sezione. 6 marzo 1885 sentenza favorevole.

Num. 7 del Vol. I

Avv. Baccarani — Causa Punzo e Imperatori

In confronto della parte che non ha impugnata la sentenza di prima istanza, è inammessibile l'appello per incidente, proposto in seguito al gravame principale di altra parte in causa con interesse distinto; gravame principale non diretto contro l'appellato per incidente.

Cont. 5668. Corte di Appello 3.ª Sezione. 6 marzo 1885 sentenza contraria.

Num. 2 del Vol. V

Avv. Baccarani — Causa Arciconfraternita di S. Giuseppe Vestire i Nudi

L'onere della prova incombe assolutamente all'attore tanto in *agendo* che in *excipiendo.*

Anche la sentenza interlocutoria può costituire un giudicato quando con essa, per disporre un mezzo istruttorio, siasi fermato un principio o risoluta anche implicitamente una quistione incidentale.

Cont. 2312. Corte di Appello 3.ª Sezione. 20 marzo 1885 sentenza contraria.

Num. 3 del Vol. VI

Avv. **Baccarani** — Causa **Matticola, Chiacchieri e Comune d' Isernia**

Cont. 6608. Corte d' Appello 1ª Sezione 2 ottobre 1885 sentenza favorevole.

L' esazione di una rendita, durata senza contrasti per un trentennio, può bene elevarsi a titolo costitutivo del debito; poichè la prescrizione è un modo legale tanto per liberarsi da una obbligazione che per acquistare un dritto.

Num. 4 del Vol. VI

Avv. **Baccarani** — Causa **Vella** e **Amorosi**

Cont. 4986. Corte d' Appello 3.ª Sezione. Rinunziato dalla controparte.

La deposizione testimoniale una volta resa e raccolta nel verbale d' esame, è un mezzo di prova già acquisito per le parti, e quindi non è lecito rimettere in esperimento ciò che ormai è stabilito.

È facoltà riserbata esclusivamente al giudice incaricato a raccoglier gli esami, disporre il confronto fra i testimoni.

Num. 5 pei Vol. VI

Avvocati **Loasses** e **Baccarani** — Causa **Minervini e De Blasio**

Cont. 4429. Corte di Cassazione (ricorrente). 1 dicembre 18.. arresto di annullamento.

Per la tassazione dei compensi dovuti all' avvocato dal proprio cliente, si può adire tanto il competente foro ordinario quanto seguire il procedimento speciale dell' art. 379 p. c. Ma in questo secondo caso, il magistrato competente è solo quello, innanzi a cui la lite fu trattata per ogni singolo stadio del giudizio.

La costituzione *Haec edictali* di Federico II, la prammatica del 1746 di Carlo III, ed il decreto 12 ottobre 1827 che stabilivano l' onorario d' avvocato dovesse desumersi dal *valore* della lite, furonò derogati dagli articoli 294 e 296 della tariffa giudiziaria in vigore.

La responsabilità pel mancato avveramento della condizione apposta ad una obbligazione, deriva solo dal fatto volontario preordinato dal debitore perchè l' evento cui era subordinato il suo debito non si verifichi; poichè solo in questo caso gli si può imputare la mala fede, e la condizione si presume legalmente verificata.

Num. 6 del Vol. VI

Controricorso (resistente). 1 dicembre 1885 arresto di rigetto.

La mancata designazione del rappresentante supremo la Pubblica Amministrazione, purchè sia specificato l' Ente i cui

interessi sono in quistione nel giudizio, non induce nullità della citazione.

La R. Avvocatura Erariale, avendo *de jure* e per effetto della sua legge organica la rappresentanza in giudizio delle diverse Amministrazioni dello Stato, i suoi titolari non hanno bisogno di speciale mandato per produrre gravami tanto ordinarii che straordinarii.

La regola che non è dato ricorso per cassazione che dalle sentenze rese in grado d'appello, soffre eccezione nel caso di sentenza inappellabile, poichè il principio dell'art. 517 p. c. va inteso nel senso, che non è dato rimedio straordinario quando vi è possibilità di sperimentare gli ordinarii.

Num. 8 del Vol. I

Avv. **Baccarani** — Causa **Cuccari** e **Alezza**

Cont. 6619. Corte di Appello 2.ª Sezione. 7 maggio 1886 sentenza favorevole.

L'appello incidente non può esser proposto che dall'appellato contro l'appellante in principale, non mai in confronto di un contendente diverso da costui, e relativamente ad un capo della sentenza, distinto e non dipendente da quello impugnato con l'appello principale.

Il principio che la parte vittoriosa in prima istanza non ha bisogno di appellare per riproporre tutte le eccezioni cui non fece buon viso il primo giudice, non sussiste che assolutamente di fronte al soccumbente che ha prodotto gravame, non rispetto alle altre parti in causa

---

Num. 7 del Vol. VI

Avv. **Baccarani** — Causa **Mastrangelo**, **Melchionna**, e **Cirillo**

Cont. 6077. Corte di Appello 1.ª Sezione. 31 dicembre 1885 sentenza contraria.

Le ordinanze che si emettono in corso di causa, di uffizio o sull'istanza di una sola delle parti, sono opponibili nel termine perentorio di tre giorni (art. 183 p. c.).

Ammessa, in difetto della disposta esibizione del conto, l'altra parte a giurarlo, il giudice, senza prove documentali che smentiscono l'ammontare giurato, non può discostarsi dalle risultanze del prestato giuramento che non deve essere avvalorato da altre prove.

Stabilito per giudicato un termine per l'esecuzione di un dato atto o fatto, congiuntamente ai provvedimenti pel caso d'inadempimento, la decorrenza infruttuosa del termine fa quesire il dritto a veder attuati i già emanati provvedimenti.

Equivale a conto non dato, il darlo ingiustificato.

La domanda riconvenzionale, che attiene direttamento all' obbietto in disputa, costituisce una vera e propria eccezione proponibile mediante conclusionale.

Num. 8 del Vol. VI

Avv. Baccarani — Causa Schiavoni *ed altri*

Cont. 973. Corte Appello 2.ª Sez. Transatto.

Non è nulla la citazione eseguita mediante consegna della copia a persona familiare, senza specificazione del nome di questa e del motivo per cui la notificazione non seguì in persona propria del citato.

Num. 9 del Vol. VI

Avv. Zorzi — Causa Villani

Cont. 7145. Corte Appello 3.ª Sez. 7 marzo 1887 sentenza favorevole.

Costituisce società in nome collettivo, per cui ogni socio è responsabile del debito sociale, il contratto con cui due persone convengono di porre in comune la loro opera ed i loro capitali dividendo tra loro utili e perdite, ed esercitando il negozio sotto il nome sociale,

---

Num. 10 del Vol. VI

Avv. Zorzi — Causa Cicala

Cont. 5629. Corte Appello 2.ª Sezione 21 dicembre 1885 sentenza favorevole.

È valida la notificazione della sentenza eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il suo procuratore in causa.

Num. 10 del Vol. I

Avv. Zorzi — Causa De Lucia, Crisci *ed altri*

Cont. 4425. Corte Appello 3.ª Sezione 22 maggio 1885 sentenza favorevole.

Non è necessaria la notificazione della sentenza che proroga il termine accordato al perito per presentare la relazione di perizia.

Pel principio che niuno può prescrivere contro il proprio titolo, l' enfiteuta non può invocare prescrizione acquisitiva del dominio diretto, nè estintiva dell' obbligo al pagamento del canone.

Num. 11
del Vol. VI

Avv. **Zorzi** — Causa **Grimaldi**

Cont. 4556. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 19 maggio 1886 sentenza contraria.

Simulazione d'istrumento di quietanza — Valutazione di prove testimoniali — Indagini sulla verità del documento — Quistioni di fatto.

Num. 16
del Vol. V

Avv. **Zorzi** — Causa **Congrega di Carità di Vallata**

Cont. 6338 Corte di Appello 1ª Sezione. 11 marzo 1885 sentenza preparatoria.

Non importa nullità della citazione a un ente morale, la consegna della copia nel domicilio del suo legale rappresentante anzicchè nella sede principale dell'ente citato.

Num. 12
del Vol. VI

Avv. **Zorzi** — Causa **Collegio dell'Immacolata Concezione e S. Vincenzo Ferreri**

Cont. 5466. Corte di Appello 1.ª Sezione. 1 maggio 1885 sentenza contraria.

Il ricorso per rivocazione è rimedio straordinario, con forme riti e termini del tutto proprii, non equiparabili che a quelli dettati per la cassazione, di cui ha identico scopo, la correzione dell'errore del Magistrato; con la sola differenza, che mentre il rimedio per cassazione è rivolto all'emenda dell'errore di dritto, quello per rivocazione tende a far emendare l'errore di fatto. Per cui, invano col ricorso per rivocazione si tende a provocare la spiega di provvedimenti riservati colla sentenza impugnata.

L'interpretrazione dei giudicati e della legge, non possono dar luogo a ricorso per rivocazione.

Num. 13
del Vol. VI

Avv. **Freda** — Causa **De La Ville**

Cont. 6649. Corte di Appello 4.ª Sezione. 29 maggio 1885 sentenza favorevole.

La riunione di più cause fra loro connesse ed assegnate a diverse Sezioni, deve esser disposta dal Primo Presidente, ed é irrituale l'avocazione fatta da una Sezione della causa pendente innanzi ad una altra.

Num. 31
del Vol. V

Avvocati **Loasses** e **Freda** — Causa **Comune di Eboli**

Cont. 6611. Corte di Appello 1.ª Sezione. 17 luglio 1885 sentenza contraria.

Il termine per la perenzione dell'appello, decorre dalla notificazione e non dalla pubblicazione dell'arresto di annullamento.

Num. 14 del Vol. VI

Avv. **Freda** — Causa **Maiello, Bisignano** e **Chianese**

Cont. 886. Tribunale Civile 1.ª Sezione. 29 luglio 1885 sentenza contraria.

Si verifica perenzione d'istanza, anche quando, disposta ed iniziata una perizia, sia trascorso un triennio senza alcun atto che abbia mantenuto vivo il giudizio.

L'istanza si presume abbandonata, quando colle conclusionali non si sia nulla dimandato contro il convenuto.

Num. 15 del Vol. VI

Avv. **Freda** — Causa **Iesu, Costa, Turco** *ed altri*

Cont. 5711. Corte di Appello 7.ª Sezione (penale). 11 febbraio 1888 sentenza favorevole.

Contravvenzione all'accertamento della tassa per fabbricazione d'alcool — Confutazione dei trentadue motivi d'appello per violazione del rito penale.

Num. 16 del Vol. VI

Avv. **Perfumo** — Causa **Comune** di **Roccagloriosa**

Cont. 7491. Corte di Cassazione (resistente). 23 febbraio 1886 arresto di annullamento.

La R. Avvocatura Erariale, chiamata per legge a rappresentare e difendere le Amministrazioni dello Stato in giudizio, non ha bisogno di speciale mandato sia per proporre che per rinunziare ai gravami nel loro interesse.

Num. 17 del Vol. VI

Avv. **Perfumo** — Causa **D'Ambrosio** e **Tagliavia**

Cont. 5353. Corte di Appello 4.ª Sezione. 12 marzo 1888 sentenza contraria.

Non è valido atto capace ad interrompere la prescrizione, quello con cui si riassume un'istanza giudiziale già dichiarata perenta.

Num. 18 del Vol. VI

Avv. **Perfumo** — Causa **Ruffo** di **Motta-Bagnara**

Cont. 7231. Corte di Cassazione (resistente). 23 novembre 1885 arresto di rigetto.

In base all'art. 24 della legge transitoria 30 novembre 1865 per l'attuazione del codice civile, l'investito di un maggiorato seguitò a goderne, con poterne, per *dippiù*, disporre liberamente di una metà, riserbando l'altra per trasmetterla in piena proprietà al primo chiamato.

Num. 19 del Vol. VI

Avv. **Perfumo** — Causa **Piro**

Cont. 6671. Corte di Appello 2.ª Sezione. Rinunziato dalla controparte.

È illegale la proroga del termine per eseguire la prova testimoniale, accordata quando, pel decorrimento del termine senza richiesta di proroga, l'altra parte ha quesito il dritto ad eccepire la decadenza.

Avv. **Perfumo** — Causa **Ranucci**

Cont. 7300. Corte di Appello 1.ª Sezione. Transatto.

Num. 20 del Vol. VI

Il debitore espropriato è senza interesse, e perciò carente di dritto, ad impugnare la validità del giudizio esecutivo per esser stato compreso nella dimanda di vendita un fondo che non gli appartiene.

Num. 21 del Vol. VI

Avv. **T. Rossi** — Causa **Pagano**

Cont 5011. Corte di Appello 4.ª Sezione. 10 luglio 1885 sentenza favorevole.

Il pagamento volontario del debito di tassa in contestazione, importa rinunzia alla proposta opposizione col conseguente obbligo al rimborso delle spese giudiziarie. E nell'esistenza di una istanza *ex integro* della Finanza pel ricupero di tali spese, non è possibile perenzione; che del resto non si verificherebbe che nel triennio dalla promossa istanza per ricuperarle.

Num. 11 del Vol. I

Avv. **Vitolo** — Causa **Forcignanò**

Cont. 7012. Corte di Cassazione (resistente). 13 luglio 1885 arresto di rigetto.

Data la rinunzia alla lite, notificata dall'attore in principale solo al convenuto in principale ed attore in garentia, ben può il convenuto in garentia rivolgersi contro costui, anzicchè contro colui che rinunziò, per esser rivaluto delle spese.

Num. 13 del Vol. I

Avv. **Vitolo** — Causa **Brutto**

Cont. 7053. Corte di Cassazione (resistente). 14 giugno 1885 arresto di rigetto.

Non è nulla la notificazione di un atto, seguita non in persona propria dell'intimato ma mediante consegna della copia a persona sua familiare, non ostante la mancata specificazione del motivo per cui non fu possibile l'intima alla persona propria.

Num. 22 del Vol. VI

Avv. Vitolo — Causa Spinelli

Cont. 7121. Corte di Appello 2.ª Sezione. 5 agosto 1885 sentenza contraria.

Non può aversi ricorso alle presunzioni legali, se non in mancanza di prove e documenti che accertino la verità dei fatti e l'appartenenza del dritto. Perciò, la presunzione che il muro divisorio sia comune, può esser impugnata con validi documenti che la smentiscono, nè può esser inibito consentire quei mezzi istuttorii idonei a dimostrare non vera in fatto la legale presunzione.

Num. 36 del Vol. V

Avv. Vitolo — Causa Comune di Taranto

Cont. 7203. Corte di Cassazione (resistente). 26 novembre 1885 arresto di rigetto.

Costituisce indagine di fatto incensurabile in sede di cassazione, definire il titolo del possesso se tenuto o meno *animo domini.*

Quale che sia la forma data alla manifestazione della volontà sovrana di Re assoluto, essa costituisce una legge obbligatoria, poichè la forma non prevale alla sostanza, ed in monarchia assoluta vige la regola *quod Principi placuit legis habet vigorem.*

Num. 23 del Vol. VI

Avv. De Virgiliis — Causa Tizzani e D'Alessandro

Cont. 5780. Corte di Appello 2.ª Sezione. 22 luglio 1885 sentenza favorevole.

Giudizio di espropriazione immobiliare — Reclamo di proprietà degl' immobili espropriati — Mancanza di trascrizione del titolo di acquisto — Quistioni di fatto.

Num. 24 del Vol. VI

Avv. De Virgiliis — Causa Sparano *ed altri*

Cont. 7180. Corte di Appello 1.ª Sezione. 31 marzo 1886 sentenza contraria.

Le eccezioni per escludere talune partite di spese dalla collocazione a carico della massa, quando le spese, in modo generico, furono dal giudicato poste a carico della massa, non possono utilmente proporsi in forma di gravame contro l'ordinanza di tassazione.

Num. 14 del Vol. I

Avvocati Loasses e Cafaro — Causa principessa Carolina Borbone

Cont. 3670. Corte di Appello 1.ª Sezione. 23 febbraio 1885 sentenza favorevole.

Il dritto a pretendere le doti e gli alimenti, riconosciuto dalle leggi napolitane in favore delle figlie contro il padre go-

dente un maggiorato, ingeneravano meri rapporti famigliari ed azioni puramente personali contro il padre; tali azioni perciò sono soggette all'influenza delle nuove leggi, in vigore al tempo in cui sono messe in movimento. Erano poi quei rapporti familiari equiparati alle quote successorie ed ai frutti sulle stesse, solo al tempo della morte del genitore godente e di fronte ai novelli investiti.

Per l'antico dritto patrio, era nulla la distrazione dei beni fedecomessati a dotare le figlie dei gravati, nell'esistenza in proposito del divieto dell'istitutore: e ciò, tanto pei maggioraschi e primogeniture, che pei fidecommessi stabiliti con atti tra vivi. In tali sostituzioni, la clausola di costituir le doti sulle rendite, non involgeva condominio delle dotande sui beni, e non ingenerava dritto se non dalla celebrazione del matrimonio.

La dote di *paraggio*, a fronte delle stesse antiche leggi e consuetudini, vivente il genitore non costituiva che la dote *profettizia* del dritto romano, non garentita da azione reale e pignoratizia sui beni del padre, ed improduttiva di dritto od azione contro il terzo possessore.

Num. 32 del Vol. III

Avv. **Cafaro** — Causa **Ruffo** di **Spinoso** e di **Castelcicala** e **Pescione**

Cont. 7034. Tribunale Civile 5.ª Sezione. 27 luglio 1885 sentenza favorevole.

Si decade dal dritto ad eccepir la perenzione d'istanza, quando la relativa eccezione non sia proposta *in limine litis.*

La perenzione non può esser dedotta dall'interventore in causa, ma è personale al convenuto.

Il ricorso per annullamento, prodotto avverso sentenza resa nella lite, impedisce il corso della perenzione, poichè l'istanza si mantiene viva tanto coi gravami ordinarii che straordinarii.

Dopo la trascrizione del prec tto, iniziata la procedura di espropriazione, i termini per la perenzione degli atti sono quelli ordinarii; imperochè la prescrizione annale colpisce soltanto il precetto trascritto, quando nell'anno dalla trascrizione non si sia proceduto ad altri atti esecutivi.

Num. 25 del Vol. VI

Avv. **Cafaro** — Causa **Ruffo** e **Pescione**

Cont. 7034. Corte di Appello 1.ª Sezione. 17 luglio 1885 sentenza favorevole.

La pendenza del ricorso per cassazione, interrompe il corso della perenzione nel giudizio di merito.

La perenzione, a pena di decadenza, va eccepita *in limine litis*, nella prima comparsa ed innanzi ogni altra difesa. Essa non può essere eccepita dall' interventore in causa.

La perenzione annale ricade sol quando dopo il precetto trascritto non si sia proceduto ad altri atti; nell' esistenza dei quali, si rende alla procedura applicabile il termine ordinario per la perenzione d' istanza.

Num. 26 del Vol. VI

Avv. **Cafaro** — Causa **Ruffo**

Cont. 5985. Corte di Appello 1.ª Sezione, 2 ottobre 1885 sentenza favorevole

Il non aver eseguita una sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, non impedisce che, pendente il gravame avverso detta sentenza, resti sospeso il corso della prescrizione.

Il precetto ha il duplice scopo, d' interrompere la prescrizione e di aprir la via all' espropriazione.

Num. 21 del Vol. V

Avvocati **Loasses** e **Cafaro** — Causa **Ruvo**, **Bevilacqua** *ed altri*

Cont. 5169. Corte di Cassazione (ricorrente). 15 novembre 188[illegible] arresto di annullamento.

L'enfiteusi, sopratutto se antica e resultante dagli affitti perpetui e decennali, può esser dimostrata con la pruova del possesso.

Giustificato l'originario dominio pieno del fondo, posseduto da altri con l' onere di una prestazione, ne risulta perciò provata, per contratto o possesso prescrittivo intermedio, la legittima costituzione della prestazione stessa.

La deduzione fatta dal convenuto nel giudizio di rivendica ed in atti giudiziali anteriori, di essere possessore a titolo enfiteutico del fondo reclamato dall' attore, è legittimo fondamento del giudizio posteriore pel pagamento del canone in base dell' enfiteusi ammessa e dichiarata.

Num. 27 del Vol. VI

Avv. **Cafaro** — Causa **Camilli**, **Gentilucci** *ed altri*

Cont. 6256. Corte di Appello 4.ª Sezione 10 luglio 1885 sentenza favorevole.

Ordinato il rendimento di conto dei frutti percipiti, nell' accogliersi un' azione di rivendica, ed omesso nella sentenza di stabilire un termine trascorso il quale dar luogo alla dichiarazione giurata, bene il rivendicante, dopo una legale messa in mora, adisce nuovamente il Tribunale per essere facultato al giuramento estimatorio.

Num. 10 del Vol. II

Avvocati **Loasses** e **Cafaro** — Causa **Comune** di **S. Maria C. V.**

Cont. 4112. Corte di Appello - 1.ª Sezione. 1 luglio 1885 sentenza favorevole.

L' azione d' indebito può esercitarsi nei rapporti di colui che paga e l'altro che riscuote, e non già nel rincontro del terzo che si pretende debitore, che potrà esser tenuto di rivalsa o per l' azione di *negotiorum gestio*, ma mai della *condictio indebiti*.

Il gestore di negozio non può rendere più onerosa la condizione giuridica dell' interessato il cui affare ha gerito; quindi, anche contro il gestore l' interessato può servirsi di quelle eccezioni che gli sarebbero valute contro il creditore.

Num. 28 del Vol. VI

Avv. **Cafaro** — Causa **Corrado**

Cont. 7905. Corte di Appello 4.ª Sezione. 1 giugno 1885 sentenza favorevole.

Liquidazione di compenso in multa per opera d' avvocato. Criterii di valutazione — Quistioni di fatto.

Num. 29 del Vol. VI

Avv. **Cafaro** — Causa **Caracciolo** di **Brienza**

Cont. 5079. Corte di Appello 2.ª Sezione. 17 aprile 1885 sentenza contraria.

Liquidazione di danni — Identificazione, in base a documenti e perizie, di un molino e di una gualchiera — Valutazione di redditi e di conti — Quistioni di fatto.

Num. 30 del Vol. VI

Avv. **Cafaro** — Causa **Melisurgo** e **Cardella**

Cont. 3946. Corte di Appello 2.ª Sezione. 4 febbraio 1885 sentenza favorevole.

Le spese del giudizio amministrativo cui fu condannato colui che poi riportò vittoria in sede giudiziaria, non possono pretendersi in linea di rivalsa comprendendole nella condanna di spese emessa dal Magistrato, in mancanza specialmente di una esplicita dichiarazione della sentenza.

Valutazione dell' onorario d' avvocato — Esame dei criterii della tassazione. — Quistioni di fatto.

Num. 17 del Vol. II

Avv. **Rubini** — Causa **Vita** e **Comune** di **Reggio Calabro**

Cont. 4!03. Corte di Cassazione (resistente). Rinunziato.

È domanda nuova improponibile per la prima volta in appello, quella riguardante l' esistenza o meno di un giudicato influente nella lite.

Num. 18
del Vol. II

Avv. **Rubini** — Causa Fallita **De Rosa**

Cont. 5769. Corte d' Appello 3.ª Sezione. 19 giugno 1885 sentenza favorevole.

L'annullamento senza rinvio di una sentenza, per aver pronunziato *ultra petita*, costituisce una valida eccezione di giudicato contro l'azione con cui si propone formalmente la dimanda omessa prima.

Num. 29
del Vol. V

Avv. **Rubini** — Causa **Pelliccіari**

Cont. 7266. Corte di Cassazione (resistente). 8 gennaio 188[illegible] arresto di rigetto.

L'interpetrazione dei patti contrattuali costituisce materia di convincimento dei giudici del merito, incensurabile in sede di cassazione.

Le antiche leggi del Napoletano, riconoscevano il contratto di colonia parziaria o mezzadria, distinto dall'altro di censo riservativo.

Il giudicato reso in sede possessoria, non liga il giudice del petitorio.

In mancanza di titolo e buona fede, non è concepibile usucapione; e senza il possesso non è possibile la prescrizione trentennaria.

Num. 1
del Vol. VII

Avv. **Rubini** — Causa **Province di Avellino, Benevento, Caserta** e **Campobasso**

Cont. 5394. Corte di Appello 3.ª Sezione. 21 ottobre 1885 sentenza favorevole.

Stabilito per giudicato il dritto di credito, e subordinatane ad una perizia la determinazione dell'obbligo parziale di ciascuno fra più condebitori, il credito è liquido immediatamente alla redazione della perizia, e da quel tempo decorrono gl'interessi moratorii.

L'annullamento della sentenza ottenuto da uno fra i diversi condebitori, per un capo di sentenza d'interesse speciale ad ognuno, non può utilmente invocarsi dagli altri che eseguirono il giudicato.

La disputa non sul debito ma sulla ripartizione dell'ammontare di esso fra diversi condebitori, è senza interesse pel creditore che non vede mettere in dubbio o impugnato il suo dritto.

Num. 2
Vol. VII

Avvocati **Loasses** e **Rubini** — Causa **Gaetani**

Cont. 7044. Corte di Cassazione. Sezione penale (ricorrente). 15 aprile 1885 arresto di annullamento.

Nel reato di falso in pubblica scrittura, il danno è sempre presunto per la violazione della fede pubblica annessa ai titoli autentici.

La possibilità del danno va desunto dall' atto falsificato per sè stesso, o non nelle possibili conseguenze civili.

La mancanza di danno, essendo una causa discriminatrice, va provata da chi l' eccepisce. Quindi, non deve l' accusa provare il danno o la possibilità di esso, ma spetta all' imputato dimostrare che la falsità *non nocet nec erat apta nocere.*

Il dubbio sull' esistenza del danno equivale alla *possibilità* del danno, poichè non si dubita che delle cose possibili.

Induce una flagrante contraddizione in *terminis*, ammettere che la falsità era diretta ad evitar un danno al falsario, e dubitare che il reato possa arrecar danno altrui.

Num. 3
Vol. VII

Avvocati **Loasses** e **Rubini** — Causa **Gaetani**

Cont. 7044. Corte di Cassazione. Sezione penale (resistente). 14 novembre 1885 arresto di annullamento.

Costituisce materia di convincimento del giudice di merito, e perciò incensurabile in cassazione, il ritenere che la falsità abbia danneggiato o fosse suscettiva di arrecar danno.

In grado di rinvio non è ammessibile l'eccezione contro la costituzione della parte civile, che fece parte del primo giudizio e si gravò delle sentenze di assoluzione sia per appello che per cassazione.

Memoria aggiunta.

Mancanza di motivazione — Esame della sentenza impugnata — Indagine sulle prove discusse — Quistioni di fatto.

Num. 4
Vol. VII

Avv. **Rubini** — Causa **Sessa**

Cont. 5052. Corte di Cassazione (resistente). 20 maggio 1885 arresto di rigetto.

In un giudizio civile, per riscossione dell' ammenda cui fu condannato un testimone renitente in materia penale, è inammessibile la ricusa del Vice-Pretore, fondata sul num. 9 dello art. 116 proc. civ., per aver *vistata* l'ordinanza esecutoriata per la riscossione delle spese.

Num. 5 del Vol. VII

Avv. **Rubini** — Causa **Ischitella**

Cont. 5307. Corte di Appello 3.ª Sezione. 11 dicembre 1885 sentenza favorevole.

Annullato da un solenne giudicato il contratto d'enfiteusi, legalmente il proprietario richiede il rilascio del fondo ed il rendiconto dei frutti, non potendo il preteso enfiteuta presumersi possessore di buona fede.

Il *jus retentionis* sino al pagamento delle migliorie, non è conceduto che al solo possessore di buona fede.

Num. 6 del Vol. VII

Avv. **Rubini** — Causa **Francesconi**

Cont. 5682. Corte di Cassazione (ricorrente). 28 aprile 1887 arresto di rigetto.

Libellata un'azione innanzi a giudice incompetente, non può l'attore, a sfuggire le eccezioni proposte dal convenuto, adire per la stessa dimanda il magistrato competente.

È inapplicabile la regola *nemo tenetur edere contra se*, al documento prodotto in giudizio, alla cui efficacia probante ha l'altra parte quesito un dritto per l'altra regola *quod produco non reprobo*. Quindi, non è inibito chieder l'esibizione di quel documento, che, prodotto prima, fu poi tolto dagli atti.

Num. 7 del Vol. VII

Avv. **Rubini** — Causa **Izzo**

Cont. 6235. Corte di Appello 4.ª Sezione. 30 dicembre 1885 sentenza favorevole.

Dopo una sentenza che ordinò un mezzo istruttorio, non è legittimo chieder altri provvedimenti allo stesso magistrato, prima di eseguire la disposta istruzione.

Num. 8 del Vol. VII

Avv. **Marfella** — Causa **Passaretti**

Cont. 3301. Corte di Appello 2.ª Sezione. 27 luglio 1885 sentenza contraria.

Il coerede che possiede separatamente ed esclusivamente parte dei beni ereditarii, non essendo possessore a titolo precario, può ben prescrivere la proprietà dei beni posseduti.

Num. 9 del Vol. VII

Avv. **Marfella** — Causa **Parrocchie di Andria** e **Provincia di Bari**

Cont. 6335. Corte di Cassazione (resistente). 20 gennaio 1885 arresto di rigetto.

Il possesso, quando riveste i determinati caratteri giuridici che lo rendono legittimo, è protetto e garentito contro le molestie di chiunque, non escluso il proprietario.

Num. 10 del Vol. VII

Avv. **Marfella** — Causa **Galluccio**

Cont. 6416. Corte di Appello 2.ª Sezione. 20 maggio 1885 sentenza favorevole.

L'eccezione di perenzione va proposta ed esaminata dopo quella d'incompetenza.

Le coazioni sono imperimibili, per quanto diventino anche inefficaci come atto preliminare all'esecuzione.

Num. 11 del Vol. VII

Avv. **Marfella** — Causa **Congrega di Carità di Pontelatone**

Cont 6536. Corte di Appello 4.ª Sezione. 12 giugno 1885 sentenza contraria.

Il giuramento suppletorio prestato, può sempre impugnarsi con tutti quei documenti atti a dimostrarne erronee le risultanze; e può essere anche inficiato coll'esibizione del conto, per la mancànza del quale fu il giuramento stesso deferito.

Num. 12 del Vol. VII

Avv. **Marfella** — Causa **Sansalone, Marzano** *ed altri*

Cont. 6609. Corte di Cassazione (ricorrente). 11 luglio 1885 aresto di annullamento.

Nel decidere deffinitivamente la lite in cui intervennero sentenze preparatorie passate in giudicato, il magistrato è tenuto a rispettare gli effetti delle statuizioni in esse contenute.

Essendo vietato all'enfiteuta di prescrivere la proprietà piena del fondo, o la sua libertà da ogni prestazione dovuta al domino diretto, per la regola *frustra probatur quod probatum non relevat*, è inammessibile una prova testimoniale indetta a dimostrare l'avveramento o meno dell'eccepita prescrizione.

Num. 19 del Vol. I

Avv. **La Terza** — Causa **Starabba, Statella** e **Santoro**

Cont. 5805. Corte di Appello 4.ª Sezione. 2 marzo 1885 sentenza favorevole.

Il contratto, con cui si trasferisce il semplice godimento di una cosa per un tempo determinato, costituisce una locazione e non una vendita.

L'acquirente del fondo locato anteriormente alla vendita, deve rispettare la locazione in corso, quand'anche non sia redatta in scritto e non abbia data certa, purchè il locatario si trovi nel possesso del fondo nel momento della vendita.

Non è dovuto risarcimento di danno quando manchi il substrato giuridico di una tale azione, cioè il dolo, la colpa o la imprudenza di colui che dovrebbe l'indennizzo.

Num. 35 del Vol. III

Avv. **La Terza** — Causa **Ronzio**

Per la regola *quot capita tot sententiae*, è inammessibile l'appello incidente avverso un capo della sentenza non investita dall'appello principale.

Cont. 7395. Corte di Appello 4.ª Sezione. 8 aprile 1885 sentenza favorevole.

Num. 18 del Vol. I

Avv. **La Terza** — Causa **Tancredi**

La costituzione del pegno non trasferisce nel creditore pignoratizio il dominio pieno della cosa pegnorata. È quindi giuridicamente inefficace l'alienazione eseguita dal creditore pignoratizio della cosa data in pegno.

Cont. 4632. Corte di Appello 2ª Sezione. 8 giugno 1885 sentenza favorevole.

Num. 13 del Vol. VII

Avvocati **Loasses** e **La Terza** — Causa **Contestabile** e **Gaetani**

Ammessa l'azione di falso civile dedotta come obbietto principale della dimanda, sono similmente a ritenersi ammessi i motivi del falso che costituiscono parte integrante della dimanda. Ed il discutere ulteriormente sulla pertinenza o meno dei detti motivi, importerebbe violazione del giudicato.

Il falso di copia, non costituendo un falso speciale pel quale la legge stabilisca determinati mezzi di prova, può provarsi con tutti i mezzi probatorii dalla legge permessi; non essendo al proposito indispensabile il confronto coll'originale, e tanto meno tale confronto assorge ad elemento unico per dimostrare la falsità della copia.

L'azione di falso civile va subordinata all'espletamento di quella sul falso penale, sol quando unico sia l'obbietto delle due azioni; ma allorchè l'una riflette l'originale di un documento, e l'altra soltanto una copia di esso, le due azioni sono indipendenti l'una dall'altra, e riesce inapplicabile la disposizione dell'art. 308 p. c.

Cont. 8695. Corte di Cassazione (ricorrente). Rinunziato.

Num. 14 del Vol. VII

Avv. **La Terza** — Causa **Mariani** e **Contestabile**

La condanna alle spese del giudizio, essendo emessa a favore della parte e non dell'avvocato difensore, non può costui pretendere di agire *proprio jure* alla riscossione degli onorarii tassati.

Cont. 5060. Tribunale Civile 3.ª Sezione. 11 febbraio 1885 sentenza contraria.

Num. 37 del Vol. IV

Avv. **La Terza** — Causa **Sanfelice** e **Retiro Perrino**

Cont. 6453. Corte di Appello 1ª Sezione. Pendente.

L'istituzione *fiduciaria*, se non risulta dal testamento, non può nè esser contenuta nè desumersi da posteriori dichiarazioni del testatore.

Per l'art. 829 del cod. civ., l'erede fiduciario è considerato come un erede puro e semplice. qualunque sia l'incarico avuto dal testatore.

Num. 15 del Vol. VII

Avv. **La Terza** — Causa **Perriello**

Cont. 4850. Corte di Appello 3.ª Sezione. 11 maggio 1885 sentenza favorevole.

Vendita — Consegna della cosa venduta — Esame e valutazione di perizia — Opposizione a revisione — Quistioni di fatto.

Num. 16 del Vol. VII

Avv. **La Terza** — Causa **Fluri**, **Cortese**, **Chirico** *ed altri*

Cont. 4142. Corte di Appello 4.ª Sezione. 17 giugno 1887 sentenza favorevole.

L'atto di riproduzione del giudizio per la spiega dei provvedimenti riserbati, è atto essenzialmente di parte, è quindi nulla la notificazione fattane nel domicilio del procuratore, esistendo dichiarazione o elezione di domicilio diverso della parte.

Num. 17 del Vol. VII

Avv. **La Terza** — Causa **Maselli** e **Valerio**

Cont. 7082. Corte di Appello 2.ª Sezione. 24 agosto 1885 sentenza favorevole.

Nè l'accordata dilazione al pagamento nè la più valida garentia ottenuta, inducono novazione del contratto primitivo.

Num. 22 del Vol. I

Avv. **Abignente** — Causa **Perna**

Cont. 5662. Corte di Appello 1.ª Sezione. 11 febbraio 1887 sentenza favorevole.

È legale il precetto notificato al domicilio reale anzicchè a quello eletto dal debitore.

Num. 7 del Vol. III

Avv. **Abignente** — Causa **Capece**, **La Barbera** e **Perrotta**

Cont. 4409. Corte di Appello 4.ª Sezione. 21 giugno 1886 sentenza favorevole.

Pel principio che niuno può essere costretto a mutar avversario nel corso della lite pel fatto dell'altra parte, non fa stato contro la Finanza la cessione fatta dal contribuente dei proprii dritti ad un terzo, per sottrarsi all'eventualità della soccumbenza.

Num. 17
del Vol. IV

Avv. **Abignente** — Causa **Boris**, **Varosi** e **Rava**

Cont. 6385. Tribunale Civile 1ª Sezione. Transatto.

Non costituisce ipotesi di connessità di causa, da decidersi con unica sentenza, l'identità della quistione che si agita fra persone diverse, e per diversa *caussa* e *res petendi.*

Num. 18
del Vol. VII

Avv. **Abignente** — Causa **De Vita**

Cont. 6156. Corte di Cassazione (resistente). 3 febbraio 188. arresto di rigetto.

La perenzione colpisce anche le sentenze interlocutorie in parte deffinitive, salvi gli effetti di queste e le prove desunte dagli atti.

Num. 19
del Vol. VII

Avv. **Abignente** — Causa **Tannoia**

Cont. 6231. Corte di Cassazione (resistente). 3 luglio 1885 arresto di rigetto.

L'indivisibilità del canone enfitentico sussiste anche contro l'usufruttuario del dominio utile, che non si sia uniformato al disposto dell'art. 506 cod civ.

Num. 20
del Vol. VII

Avv. **Abignente** — Causa **Rotondo**

Del. 10526. Corte di Cassazione (resistente). 30 luglio 188. arresto di rigetto.

La vendita volontaria dei beni ereditarii, chiesta dall'erede beneficiato, non è di ostacolo ai creditori dell'eredità per chiedere la nomina di un sequestratario giudiziario, e per promuovere la espropriazione forzata dei beni medesimi.

Num. 24
del Vol. I

Avv. **Bianco** — Causa **Romano**

Cont. 5378. Corte di Cassazione (ricorrente). 29 aprile 1885 arresto di annullamento.

Il giudicato è costituito dal dispositivo non dalla motivazione della sentenza.

La contraddizione nei motivi della sentenza, si traduce in mancanza di motivazione.

La capitolazione di Gaeta, regolata dalla convenzione 17 febbraio 1861, costituisce un atto statutario, non di privato rapporto; e quindi, la violazione di una clausola di detta convenzione, è errore di dritto denunziabile in Cassazione.

Num. 21
del Vol. VII

Avv. **Bianco** — Causa **Rossi**

Cont. 6560. Corte di Cassazione (resistente). 2 marzo 1885 arresto di rigetto.

Il termine per la perenzione del pignoramento mobiliare, decorre dalla notificazione del giudicato intervenuto sulle opposizioni; mentre la decorrenza della perenzione resta sospesa durante la procedura di opposizione, non ostante che l' opposizione non sospenda la procedura esecutiva.

Num. 22
del Vol. VII

Avv. **Bianco** — Causa **La Macchia**

Cont. 7477. Corte di Cassazione (resistente). 20 febbraio 1886 arresto di annullamento.

Le trattative di bonario componimento sospendono il corso della perenzione, purchè sieno certe e determinate. L'esame sull'esistenza e consistenza di tali trattative, costituisce materia di un puro apprezzamento di fatto.

La perenzione è indivisibile.

L'obbligo della motivazione esiste per le specifiche conclusioni delle parti, non per ogni deduzione difensiva.

Num. 25
del Vol. I

Avv. **D'Agostino** — Causa **Cerame**

Cont. 441. Corte di Appello 4.ª Sezione. 11 febbraio 1885 sentenza favorevole.

La richiesta di spedizione della sentenza presentata dal procuratore alla Cancelleria. costituisce un valido atto di procedura, interruttivo della perenzione.

Num. 38
del Vol. IV

Avv. **D'Agostino** — Causa **Cervati, Petroni, Pedace, Correale** *ed altri*

Cont. 5782. Corte di Appello 1.ª Sezione. 21 marzo 1887 sentenza contraria.

La nota di collocazione rilasciata in base di una sentenza contro cui pende appello, non è nulla se di essa si fa uso quando il gravame è stato respinto.

Num. 23
del Vol. VII

Avv. **D'Agostino** — Causa **Fabiani**

Cont. 6148. Corte di Cassazione (ricorrente). 21 maggio 1885 arresto di annullamento.

L'incompetenza d'ordine pubblico può dedursi la prima volta in Cassazione.

A decidere sopra opposizioni a pignoramento, per un debito e per un valore di cose pignorate superiore alla competenza pretoriale, è competente in primo grado il Tribunale.

La perenzione speciale dei novanta giorni per eseguire la vendita dei mobili pignorati, non decorre in caso di opposizione o di altra quistione incidentale, intendendosi per tale qualunque azione promossa a causa del pignoramento, quand' anche non abbia per iscopo di soffermare o d'impedire l'ulteriore corso del procedimento esecutivo. Quindi, le azioni, eccezioni ed opposizioni per la surroga del custode, interrompono il corso della perenzione.

Alla perenzione già verificata si può rinunziare anche tacitamente, compiendo un atto incompatibile colla volontà di eccepirla; tale sarebbe la notifica della ottenuta sentenza di surroga del custode.

Num. 24 del Vol. VII

Avv. **D'Agostino** — Causa **Arcucci, De Nobile, Comune di Napoli** *ed altri*

Cont. 6248. Corte di Cassazione (resistente). 9 gennaio 1886 arresto di rigetto.

Non si può pretendere che resti a far parte del giudizio chi non vi ha interesse, sotto il pretesto di dover fornire i documenti necessarii alle altre parti in causa.

L' ordinato intervento in causa, non è di ostacolo che in diffinitivo si riconosca il niun interesse a restarvi di colui che vi fu chiamato; ed in ogni modo, è carente di dritto ad invocare tale sentenza, chi si oppose alla richiesta del disposto intervento.

Num. 25 del Vol. VII

Avv. **D'Agostino** — Causa **Staro**

Cont. 7004. Corte di Appello 2.ª Sezione. 15 febbraio 1886 sentenza contraria.

Il compratore di un taglio d'alberi, non ha dritto di percepirne i frutti pendente il termine accordatogli per la recisione.

Num. 26 del Vol. VII

Avv. **D'Agostino** — Causa **Piazza, Ragozzino** e **Orsini**

Cont. 7032. Corte di Appello 1.ª Sezione. 21 luglio 1885 sentenza contraria.

Costituisce nuovo alveo e non alluvione, nei sensi delle abolite leggi civili, l'abbandono dell' antico letto del fiume verificatosi tutto d'un tratto e non mediante insensibile ritiro delle acque e spostamento graduale del corso del fiume.

Perchè i proprietarii del nuovo alveo di un fiume possano invocare un dritto alla proprietà dell' alveo derelitto, è neces-

sario che l'abbandono dell'antico e la formazione del nuovo letto avvenga contemporaneamente come un fatto unico ed inscindibile.

Il domino diretto del fondo occupato dal nuovo alveo, non può pretendere in corrispettivo la proprietà di quello derelitto, quando non consti che il suo dritto al canone sul fondo occupato, sia diminuito o perduto pel fatto della formazione del nuovo alveo.

La proprietà dell'alveo derelitto, come bene vacante, può ben prescriversi dal primo occupante.

Num. 27 del Vol. VII

Avv. **D'Agostino**—Causa **Piazza, Ragozzino** e **Orsini**

Cent. 7606. Corte di Cassazione (ricorrente). 24 marzo 1886 arresto di annullamento solo pel rimborso delle spese.

Il dritto dei rivieraschi alla proprietà degli incrementi di terreno prodotti dal fiume, è subordinato soltanto alla condizione che tali incrementi siensi verificati *successivamente* ed *impercettibilmente*, e non già che siano in relazione colla corrosione della riva opposta.

L'abbandono del fondo enfiteutico, e la morosità nel pagamento dei canoni, non inducono di dritto l'estinzione dell'enfiteusi.

Tanto le azioni reali che le personali sono soggette alla prescrizione trentennale. Ed a raggiungere il periodo prescrittivo, l'ultimo possessore ricongiunge, legittimamente ed utilmente, al suo il possesso tenuto dai suoi danti causa.

Qualunque sia il possessore ed il possesso, si ha sempre dritto al rimborso delle spese necessarie fatte nel fondo, a riguardo delle quali ricorre la teorica dell'utile gestione di negozio.

Num. 28 del Vol. VII

Avv. **Barreca** — Causa **Russo** e **Monaco**

Cont. 6576. Corte di Appello 3.ª Sezione. 24 luglio 1885 sentenza favorevole.

Il terzo possessore, che sia pure personalmente obbligato al pagamento del debito ipotecario, non può mai attuare il giudizio di purgazione d'ipoteche.

Il termine prefisso dalla legge per gli adempimenti del giudizio di purga, è perentorio.

Num. 29
del Vol. VII

Avv. Dalia — Causa Marigliano e Penna

Cont. 6331. Corte di Appello 4.ª Sezione. 15 maggio 1885 sentenza favorevole.

Nelle vendite d' immobili all' asta pubblica, non compete l'azione *quanti minoris*.

Num. 30
del Vol. VII

Avv. Stranieri — Causa Società dei Tramways

Cont. 7225. Tribunale Civile 1.ª Sezione 3 dicembre 1885 sentenza favorevole.

La contestazione giudiziaria è derminata dal libello non dalla conclusionale.

Le notificazioni fatte ad un ente morale o persona giuridica, non debbono a pena di nullità indicare il nome del suo rappresentante.